



ALLEGATO 4

PSR SICILIA 2014/2020

Tabella Giustificazione Premi

Misura 14

Palermo, Luglio 2014

Giustificazione Premi della Misura 14 del PSR Sicilia 2014/2020

Benessere Animale

Bovini da carne

Bovini da latte

Ovicapriini da latte

Ovicapriini da carne

Galline Ovaiole

Polli da carne

Giustificazione Premi della Misura 14 del PSR Sicilia 2014/2020

Benessere Animale

La corresponsione dei pagamenti per la misura 14 di cui all'art. 33 del Reg. U.E. 1305/2013 è subordinata al rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento (baseline) ed al rispetto degli impegni assunti volontariamente a cui gli agricoltori hanno scelto di aderire.

DEFINIZIONI

Azienda

l'azienda è l'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro.

Imprenditore agricolo

Ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, così come modificato dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001: "E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manutenzione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero l'attività di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del Codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico".

Superficie agricola utilizzabile (SAU)

Insieme dei terreni dell'azienda effettivamente investiti a seminativi, prati, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose ed agrarie (coltivazioni legnose che danno prodotti agricoli, esclusi i boschi ed i prodotti forestali) e terreni mantenuti in buone condizioni agronomiche ed ambientali. Essa costituisce la superficie eleggibile al netto delle tare.

Fascicolo aziendale

Si intende la raccolta della documentazione amministrativa relativa al beneficiario già presentata ed è conservato presso un CAA.

La costituzione del Fascicolo aziendale è obbligatoria, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1 dicembre 1999.

L'assenza del Fascicolo aziendale e la mancata dichiarazione dei dati che ne consentono la costituzione e l'aggiornamento impediscono l'attivazione di qualsiasi procedimento.

L'aggiornamento del Fascicolo aziendale può essere effettuato in ogni momento, anche indipendentemente dall'attivazione di un provvedimento. In tal caso l'aggiornamento del Fascicolo aziendale viene gestito come specifico procedimento.

Tutta la documentazione da presentare deve tenere conto di quanto disposto dal D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 “Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e in particolare, in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, occorre ottemperare a quanto previsto rispettivamente negli articoli 46 e 47 del Decreto sopra citato.

Unità bovino adulto (UBA)

Consistenza degli allevamenti in bovini adulti equivalenti il cui tasso di conversione è quello indicato nella seguente tabella di cui all'allegato V del Reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i.:

Condizionalità

Il regime di condizionalità è volto a subordinare il pagamento delle indennità previste dall'art. 33 del Re. U.E. n. 1305/2013; in relazione al rispetto di taluni criteri di gestione obbligatori ai sensi D.M. n. 30125 del 22/12/2009, modificato dal D.M. n. 10346 del 13/05/2011 e dal D.M. n. 27417 del 22/12/2011: (**Allegato II del Reg. CE n. 73/2009 Articoli 4, 5 e 6**) e disciplinato dal D.M.13286/07 e s.m.i. che istituisce un sistema di revoca, totale o parziale, dei pagamenti diretti ove i requisiti non fossero rispettati.

FINALITA'

La misura è volta a migliorare le condizioni di igiene e benessere animale nelle aziende zootecniche così come specificato nella misura 14 del PSR Sicilia 2014/2020 nella misura in cui vengono superati gli “standard” della condizionalità previsti dalle norme comunitarie e dagli eventuali requisiti aggiuntivi nazionali.

A tal fine è previsto un sostegno alla perdita di redditività ne consegue all'applicazione di impegni inerenti le cinque macro aree previste dalla misura 14 del PSR Sicilia 2014/2020.

Per ogni macro area gli impegni sono definiti in maniera omogenea per tutte le specie animali, per cui il peso delle macro aree è costante al variare della specie animale considerata.

Il peso assegnato a ciascuna macro area risulta pari a:

- A) Management aziendale e personale 5%
- B) sistemi di allevamento e stabulazione: 30%
- C) controllo ambientale: 25%
- D) alimentazione e acqua di bevanda: 15%
- E) igiene, sanità e aspetti comportamentali: 25%.

Utilizzando tali percentuali al limite massimo del sostegno, equivalente al 100%, si ha una ripartizione dei maggiori oneri tra gli impegni fissati all'interno di ogni macro area di miglioramento, si ha così un livello minimo di aiuto per ciascun impegno.

AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

L'attivazione della misura riguarda tutto il territorio Regionale Siciliana.

AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

In considerazione degli obiettivi che con la misura si vogliono perseguire, rispetto al miglioramento del benessere animale delle specie ammesse (bovini da carne, da latte, ovini, galline ovaiole e suini), l'attivazione della misura riguarda tutto il territorio regionale Siciliana.

MISURA 14 PAGAMENTI PER IL BENESSERE ANIMALE

1-Bovini da carne

Condizionalità
Allegato II del Reg. (U.E.) n. 1306/2013 Tit. VI capo I
(artt. 91 È 95)

Baseline	Tipologia di Operazioni riguardanti gli interventi	Impegni aggiuntivi alla condizionalità
----------	--	--

Macroarea di valutazione
MacroArea A) Management aziendale e personale

<p>REQUISITI MINIMI DI BASELINE D.Lgs. n. 146/2001 art. 2 comma 1): È dovere degli allevatori (proprietari, custodi o detentori) adottare le misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali, evitando loro dolori, lesioni e sofferenze inutili. D.Lgs. n. 146/2001 art. 2 comma 1): Il personale addetto alla cura e alla sorveglianza degli animali deve avere adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali (addestramento). Gli addetti, in particolare, devono essere istruiti sulle disposizioni pratiche indicate nella normativa sul benessere delle galline ovaiole. A tale scopo è richiesta la partecipazione a qualificati corsi di formazione professionale in materia di benessere animale: <u>la partecipazione</u> ad almeno un corso qualificato di aggiornamento in materia di benessere animale durante il primo triennio nel periodo dell'impegno, che sarà effettuata dalla P.A. Regionale. (D.Lgs n. 146/2001): Il numero di addetti all'allevamento deve essere adeguato alla consistenza della mandria e al livello di automazione adottato in azienda. (D.Lgs n. 146/2001): Per il controllo degli animali da parte dell'uomo in qualsiasi momento della giornata viene richiesto un adeguato sistema di illuminazione, fisso o mobile. Gli impianti utilizzati negli allevamenti che possono condizionare la salute e il benessere degli animali (impianti di alimentazione, di abbeverata, di ventilazione, di mungitura, di pulizia e allontanamento effluenti), devono essere controllati, al fine di evidenziarne rapidamente eventuali malfunzionamenti o difetti, e sottoposti a manutenzioni periodiche (non è necessario il ricorso ad assistenza specializzata). I controlli degli impianti devono essere effettuati almeno una volta all'anno e devono essere documentati. Per la movimentazione degli animali non devono essere impiegati barriere elettriche, pungoli elettrici o strumenti appuntiti. L'allevamento deve essere organizzato e condotto in modo razionale ed efficiente, ponendo particolare attenzione alla suddivisione degli animali in gruppi, per categoria fisiologica o di accrescimento, e agli spostamenti di soggetti fra i diversi gruppi. Il personale deve trattare gli animali</p>	<p>1) 1) Personale di stalla 2) Management aziendale</p>	<p>1.1) Processo di adattamento alle innovazioni introdotte , acquisizione e trasferimento <i>know-how</i> 2.1) Accurata registrazione dei controlli e delle manutenzioni effettuati sugli impianti automatici e ricorso ad assistenza specializzata: riportare su apposito registro la data, il tipo di controllo/manutenzione effettuato e le eventuali parti dell'impianto sostituite o riparate. I controlli di routine degli impianti devono essere svolti ad intervalli non superiori a 4 mesi.</p>
--	---	--

con calma e tranquillità, mantenendo una routine di lavoro la più costante possibile ed evitando atteggiamenti aggressivi e violenti.			
MacroArea B) Sistemi di Allevamento e di stabulazione			
<p>Direttiva 97/2/CE decisione 97/182/CE D. Lvo 533/92 Attuazione della direttiva D. Lvo 331/98 Attuazione della direttiva 97/2/CE relativa alle norme minime per la protezione dei vitelli. D. Lvo 146/2001 Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti. Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata). (G.U.U.E. 15 gennaio 2009, n. L 10) che abroga la Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. D.lgs. 7 luglio 2011 n.126. I vitelli stabulati in gruppo devono poter disporre di uno spazio libero di mq 1,5 per ogni capo di kg 150 di peso vivo, sufficiente a consentire loro di voltarsi e di sdraiarsi senza alcun impedimento; i recinti o le poste, nel caso in cui i vitelli siano stabulati in recinti individuali o vincolati alla posta, devono essere costruiti con pareti perforate e devono avere una larghezza non inferiore a cm 90, più o meno il 10 %, oppure a 0,80 volte l'altezza del garrese. a) nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che un veterinario non abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento esiga che sia isolato dal gruppo al fine di essere sottoposto ad un trattamento diagnostico e terapeutico. La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1. Ogni recinto individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, non deve avere muri compatti, ma pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile</p>	<p>Buone pratiche zootecniche (sono state suddivise in 4 macroaree). Rispetto delle norme minime di condizionalità. A livello regionale non è operante normativa più restrittiva rispetto a quella</p>	<p>1) Sistemi di allevamento</p> <p>2) Tipo di stabulazione</p> <p>3) Superfici di stabulazione</p>	<p>1.1) Passaggio dall'allevamento confinato (regime stallino) all'allevamento all'aperto o misto (allevamento al pascolo nel periodo primaverile-estivo, allevamento in stalla per il rimanente periodo) In tali casi ed in relazione ai diversi periodi dell'anno indicati per lo sfruttamento dei pascoli, gli animali devono essere mantenuti all'aperto, fatto salvo particolari condizioni pedo-climatiche che ne limitano l'accesso.</p> <p>2.1) Passaggio dalla stabulazione fissa alla stabulazione libera nelle soluzioni con cuccette o con zona di riposo a lettiera di paglia. 2.2) Passaggio dalla stabulazione in gruppo su fessurato alla stabulazione in gruppo su lettiera per i vitelli dopo le 8 settimane di età. 2.3) Nella linea vacca-vitello predisposizione di una specifica area all'interno del box accessibile ai soli vitelli, con zona di riposo e zona di alimentazione.</p> <p>3.1) Stabulazione collettiva su lettiera per i vitelli nella fase da 0 a 8 settimane di età, oppure aumento di almeno il 5% delle dimensioni dei box individuali rispetto ai minimi fissati dalle BPZ. 3.2) Presenza di cuccette per ogni capo, lettiera adeguata. 3.3) adozione di sistemi di asportazione delle deiezioni per eliminare la fossa sotto pavimento fonte di livelli elevati di ammoniaca nell'aria. 3.4) Predisposizione di aree di esercizio esterne scoperte (paddock), pavimentate, parzialmente pavimentate o in terra battuta con superfici unitarie maggiori di quelle indicate come minime nella prima colonna, inoltre devono essere previste porzioni ombreggiate verso i lati sud e ovest, a mezzo di piante ad alto fusto o reti ombreggianti o grazie all'ombra creata dagli stessi edifici.</p>

Macroarea D) Alimentazione e acqua di bevanda

<p>Fronte unitario rastrelliera:</p> <ul style="list-style-type: none">- vacche 0,70 m/capo- vitelli pre-svezzamento 0,26 m/capo- vitelli post-svezzamento 0,34 m/capo- altri bovini da rimonta 0,50 m/capo <p>N. capi per 1 abbeveratoio singolo :</p> <ul style="list-style-type: none">- vacche in lattazione 9- vacche in lattazione con alimentazione continua 18- vacche in asciutta 12- vitelli 14- altri bovini 14 <p>N. capi per 1 m. di fronte di abbeveratoio collettivo</p> <ul style="list-style-type: none">- vacche in lattazione 12- vacche in lattazione con alimentazione continua 24- vacche in asciutta- vitelli 24- altri bovini 19 <p>Non sono previsti altri parametri tecnici obbligatori per questi interventi.</p>		1) Strutture per l'alimentazione	<p>Rifacimento di mangiatoie deteriorate, utilizzando materiali resistenti e facilmente pulibili, quali piastrelle di ceramica o granito, acciaio inox, vernici epossidiche o calcestruzzi resinosi + adeguamento del fronte mangiatoia al numero e al tipo di capi allevati, con superamento di almeno il 5% dei parametri minimi indicati nella prima colonna.</p> <p>2.1) Rifacimento dell'impianto di abbeverata in stalla libera, con sostituzione di abbeveratoi a tazza con abbeveratoi a vasca a livello costante.</p> <p>2.2) nel caso di acqua non di rete, esecuzione di analisi di laboratorio almeno con cadenza annuale, al fine di verificare la qualità e la potabilità + adozione di tecniche di filtrazione e di depurazione /disinfezione meccanica o chimica per migliorare la qualità dell'acqua di bevanda + realizzazione di sistemi integrati di approvvigionamento di acqua (da pozzo e da rete).</p>
---	--	----------------------------------	--

Macroarea E) Igiene, sanità e aspetti comportamentali

Non sono previsti parametri tecnici obbligatori per questi interventi.		1) Aspetti igienico-sanitari	<p>1.1) Predisposizione di specifica area per l'isolamento di animali feriti o malati, in locale separato dalle altre aree di stabulazione, con box collettivo o con box individuali su lettiera. La capienza complessiva della zona isolamento-infermeria non deve essere inferiore al 3% del numero di animali allevati. In questa zona gli animali devono disporre in permanenza di acqua fresca e pulita.</p> <p>1.2) Adozione di un piano per il controllo delle mosche e dei roditori mettendo in atto azioni di prevenzione delle infestazioni e adozione dell'assistenza veterinaria programmata.</p>
--	--	------------------------------	---

Tabella 1 Superficie teorica di entrata dell'aria (Se) della stalla che garantisce la portata di ventilazione estiva per effetto vento di 1.000 m³/h, per zona di ventosità estiva

Zona geografica	Ventosità di calcolo (m/s)	Se* (m²)
Fondi valle	0,7	0,29
Aree pianeggianti	1,1	0,12

* La superficie di entrata dell'aria deve essere prevista su entrambi i lati lunghi della stalla, perché la superficie di entrata deve essere uguale alla superficie di uscita; a seconda della direzione del vento, uno dei due lati sarà quello di entrata e l'altro quello di uscita.

MIGLIORAMENTO DEL BENESSERE ANIMALE – BOVINO DA CARNE

Prospetto dei costi medi di produzione

Nelle pagine seguenti sono indicati i maggiori oneri e le variazioni derivanti dall'applicazione dei nuovi impegni rispetto alle BPZ nell'allevamento del bovino da latte.

In tutti i casi esaminati, ai fini del calcolo, si prevede che l'incremento degli oneri, relativamente a ciascun capo per anno, sia pari a:

- + 5% per le spese di alimentazione;
 - + 15% per il costo del lavoro;
 - + 10% per le spese energetiche;
 - + 100% per le spese di acquisizione e trasferimento *know-how* (considerati 100 Euro/azienda);
- mentre la riduzione delle spese veterinarie e sanitarie è pari al 15%

Il livello massimo del sostegno è stato calcolato considerando un'azienda bovina che, in relazione alla tipologia di allevamento, si impegna a realizzare un intervento pertinente all'interno di ogni macroarea di miglioramento, a partire da una situazione di normale Buona Pratica Zootecnica.

Analisi dei costi medi di produzione e determinazione differenziale vacche nutrici/Vitelli ciclo chiuso					
	A	B	C	D	E
Spese specifiche	BPZ (Buone Pratiche Zootecniche) (€/capo/anno)	MBA (Miglioramento Benessere Animali) (€/capo/anno)	Differenziale (€/capo/anno)	% differenz.	Totale premio UBA/ euro + 20% di costi di transazione art. 33 III comma Reg. UE 1305/2013
Management aziendale e personale*	250	312,5	62,5	5%	12,5
Sistemi di allevamento e di stabulazione	290	377	87	30%	17,4
Controllo Ambientale	100	125	25	25%	5
Alimentazione e acqua di bevanda	450	517,5	67,5	15%	13,5
Igiene, sanità e aspetti comportamentali	200	250	50	25%	10
Totale	1290	1582	292	1	58,4

Linea vacca-vitello (a ciclo chiuso/misto)

La tipologia di allevamento del settore produttivo riguarda la linea vacca/vitello a ciclo chiuso/misto per la produzione di vitelli sia da ristallo che da ingrasso di circa 20 mesi alla vendita.

Si considerano:

- - tori, mucche ed altri animali bovini > di 2 anni = 1 UB
- - bovini di età inferiore ai 6 mesi = 0,4 UBA
- - bovini di età compresa tra sei mesi e 2 anni = 0,6 UBA

Un vitello è equivalente ad un bovino di età compresa tra sei mesi e 2 anni = 0,5 UBA

$(292+58,4)/0,5 = \mathbf{175,20 \text{ Euro/UBA}}$ livello massimo del sostegno

Analisi dei costi medi di produzione e determinazione differenziale vacche nutrici / vitelli ciclo aperto					
Spese specifiche	BPZ (Buone Pratiche Zootecniche) (€/capo/anno)	MBA (Miglioramento Benessere Animali) (€/capo/anno)	Differenziale (€/capo/anno)	% differenza	Totale premio UBA/euro + 20% di costi di transazione art. 33 III comma Reg. (UE) n. 1305/2013
Management aziendale e personale*	240	252	12	5%	2,4
Sistemi di allevamento e di stabulazione	180	234	54	30%	1,8
Controllo Ambientale	160	200	40	25%	8
Alimentazione e acqua di bevanda	340	391	51	15%	10,2
Igiene, sanità e aspetti comportamentali	240	300	60	25%	12
totale	1160	1377	217	100%	43,4

Linea vacca-vitello (a ciclo aperto/misto)

La tipologia di allevamento del settore produttivo riguarda la linea vacca/vitello a ciclo aperto per la produzione di vitelli da ristallo, escluso ciclo aperto e fase di ingrasso di circa 20 mesi alla vendita. Si considerano:

- - tori, mucche ed altri animali bovini > di 2 anni = 1 UB
- - bovini di età inferiore ai 6 mesi = 0,4 UBA
- - bovini di età compresa tra sei mesi e 2 anni = 0,6 UBA

Un vitello è equivalente ad un bovino di età compresa tra sei mesi e 2 anni = 0,5 UBA
 $(217+43,4)/0,5 = \mathbf{130,20 \text{ Euro/UBA livello massimo del sostegno}}$

2 - Bovini da latte

Condizionalità Allegato II del Reg. (U.E.) n. 1306/2013 Tit. VI capo I (artt. 91 È 95)

Le disposizioni minime per la protezione dei vitelli, alle quali le BPZ fanno riferimento, si applicano ai soggetti mantenuti in regime stallino (confinato) sia per l'allevamento, sia per l'ingrasso. Il vitello è l'animale della specie bovina di età inferiore a 6 mesi.

I criteri generali a cui si ispira la revisione della normativa vitelli sono i seguenti:

- allevare i vitelli in gruppo, in modo da rispettare il comportamento naturale della specie di raggrupparsi in mandrie;
- assegnare a ciascun vitello, sia in box individuale, sia in box collettivo, uno spazio sufficiente per consentire esercizio fisico, contatto con altri bovini e movimenti normali. Ogni vitello, in pratica, deve poter coricarsi, stare sdraiato, alzarsi e accudirsi senza difficoltà.

Impegni da rispettare (requisiti minimi di baseline):

Rispetto delle norme minime del 21/03/2001 relativo alla protezione degli animali, Circolare del Ministero della Salute del 5/11/2001, n.10, D.Lgs n. 331 del 01/09/1998 recante modifica al D.Lgs n. 533/92 relativo alle norme minime per la protezione dei vitelli, Circolare del Ministero della Salute del 25/07/2006, prot. n. DGVA/10/27232 – P). **vigenti in materia** (D. Lgs n. 146

Le BPZ sono state suddivise in 5 macroaree, ognuna delle quali riguarda una delle tematiche più rilevanti per il benessere degli animali negli allevamenti.

Baseline	Tipologia di Operazioni riguardanti gli interventi	Impegni aggiuntivi alla condizionalità
Macroarea di valutazione MacroArea A) Management aziendale e personale		
REQUISITI MINIMI DI BASELINE D.Lgs. n. 146/2001 art. 2 comma 1): È dovere degli allevatori (proprietari, custodi o detentori) adottare le misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali, evitando loro dolori, lesioni e sofferenze inutili. D.Lgs. n. 146/2001 art. 2 comma 1): Il personale addetto alla cura e alla sorveglianza degli animali deve avere adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali (addestramento). Gli addetti, in particolare, devono essere istruiti sulle disposizioni pratiche indicate nella normativa sul benessere delle galline ovaiole. A tale scopo è richiesta la partecipazione a qualificati corsi di formazione professionale in materia di benessere animale: <u>la partecipazione</u> ad almeno un corso qualificato di aggiornamento in materia di benessere animale durante il primo triennio nel periodo dell'impegno, che sarà effettuata dalla P.A. Regionale. (D.Lgs n. 146/2001): Il numero di addetti all'allevamento deve essere adeguato alla consistenza della mandria e al	2) 1) Personale di stalla 2) Management aziendale	1.1) Processo di adattamento alle innovazioni introdotte , acquisizione e trasferimento <i>know-how</i> 2.1) Accurata registrazione dei controlli e delle manutenzioni effettuati sugli impianti automatici e ricorso ad assistenza specializzata: riportare su apposito registro la data, il tipo di controllo/manutenzione effettuato e le eventuali parti dell'impianto sostituite o riparate. I controlli di routine degli impianti devono essere svolti ad intervalli non superiori a 4 mesi.

<p>livello di automazione adottato in azienda. (D.Lgs n. 146/2001): Per il controllo degli animali da parte dell'uomo in qualsiasi momento della giornata viene richiesto un adeguato sistema di illuminazione, fisso o mobile. Gli impianti utilizzati negli allevamenti che possono condizionare la salute e il benessere degli animali (impianti di alimentazione, di abbeverata, di ventilazione, di mungitura, di pulizia e allontanamento effluenti), devono essere controllati, al fine di evidenziarne rapidamente eventuali malfunzionamenti o difetti, e sottoposti a manutenzioni periodiche (non è necessario il ricorso ad assistenza specializzata). I controlli degli impianti devono essere effettuati almeno una volta all'anno e devono essere documentati. Per la movimentazione degli animali non devono essere impiegati barriere elettriche, pungoli elettrici o strumenti appuntiti. L'allevamento deve essere organizzato e condotto in modo razionale ed efficiente, ponendo particolare attenzione alla suddivisione degli animali in gruppi, per categoria fisiologica o di accrescimento, e agli spostamenti di soggetti fra i diversi gruppi. Il personale deve trattare gli animali con calma e tranquillità, mantenendo una routine di lavoro la più costante possibile ed evitando atteggiamenti aggressivi e violenti.</p>		
Macroarea B) Sistemi di allevamento e stabulazione		
<p>E' ammessa la stabulazione a posta fissa..</p> <p>(D.Lgs n. 146/2001). Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve allevare e custodire gli animali diversi dai pesci, rettili e anfibi, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato del D.Lgs n. 146/2001. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere.</p> <p>(D.Lgs n. 146/2001, Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006): La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni.</p> <p>Allorchè continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.</p> <p>La superficie minima di stabulazione per le diverse categorie di bovini è riportata in Tabella 1.</p> <p>(D.Lgs n. 146/2001, Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006): Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.</p> <p>Dopo le 8 settimane d'età è obbligatoria la stabulazione in gruppo dei vitelli (con la sola eccezione dell'isolamento sanitario) - Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006, anche su pavimento fessurato.</p> <p>I vitelli fino a 8 settimane di età possono essere allevati in stabulazione individuale. Per i vitelli fino a 2 settimane di età è obbligatorio l'impiego di lettiera (Nota esplicativa Min.</p>	<p>1) Sistema di allevamento</p> <p>2) Tipo di stabulazione</p> <p>3) Superfici di stabulazione e parametri dimensionali</p>	<p>1.1) Passaggio dall'allevamento confinato (regime stallino) all'allevamento all'aperto o misto (allevamento al pascolo nel periodo primaverile-estivo, allevamento in stalla per il rimanente periodo). Si precisa che in tali casi, ed in relazione ai diversi periodi dell'anno indicati per lo sfruttamento delle superfici a pascolo, gli animali devono essere mantenuti all'aperto, fatto salvo particolari condizioni pedoclimatiche che ne limitano l'accesso. Se il miglioramento avviene attraverso la realizzazione di paddock aventi superfici unitarie maggiori di quelle indicate nella <i>Tabella 8</i>, si applica direttamente l'impegno previsto al punto 3.3.</p> <p>2.1) Passaggio dalla stabulazione fissa alla stabulazione libera a cuccette o a lettiera di paglia</p> <p>2.2) Passaggio dalla stabulazione in gruppo su fessurato alla stabulazione in gruppo su lettiera per i vitelli dopo le 8 settimane di età.</p> <p>3.1) Stabulazione collettiva su lettiera per i vitelli nella fase da 0 a 8 settimane di età, oppure aumento di almeno il 5% delle dimensioni dei box individuali rispetto ai minimi fissati dalle BPZ.</p> <p>3.2) Aumento di almeno il 10% delle superfici unitarie di stabulazione rispetto ai valori minimi indicati nella <i>Tabella 1</i>.</p> <p>3.3) Predisposizione di aree di esercizio esterne scoperte</p>

Salute del 25 luglio 2006). I box individuali devono rispettare le dimensioni minime di 0,85 m per la larghezza e di 1,35 m per la lunghezza (riferimento a vitelli di razza Frisona).

(Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006). Nessun vitello deve essere legato, fatto salvo il caso dei vitelli allevati in gruppo che possono essere legati per un'ora al giorno durante la somministrazione del latte. Se i vitelli sono stabulati all'aperto devono essere previsti ripari adeguati dalle intemperie (vento in inverno, sole in estate), dai predatori e da rischi per la salute.

Le dimensioni minime di specifiche aree funzionali per le vacche in stalla libera o fissa sono riportate nella *Tabella 2*.

Nelle stalle libere a cuccette il numero delle cuccette deve essere almeno pari al numero degli animali allevati (consistenza media).

(D.Lgs. n.146/2001) In generale, i pavimenti delle zone di stabulazione devono essere facilmente pulibili, non devono essere scivolosi o cedevoli e non devono presentare asperità che possano danneggiare i piedi dei bovini. Le superfici interne delle pareti dei ricoveri e le attrezzature di contenimento dei bovini (divisori, cancelli, attacchi) devono essere facilmente pulibili, ben conservate e prive di elementi pericolosi per gli animali. Il collegamento fra le aree di stabulazione delle lattifere e la zona di mungitura deve essere il più semplice e lineare possibile; si devono evitare, in particolare, ostacoli quali gradini, piani inclinati scivolosi, attrezzature sporgenti e corridoi con curve troppo strette.

Le bovine al momento del parto devono essere separate dal resto della mandria.

I bovini da rimonta (manze e manzette) devono essere allevati preferibilmente in gruppo a stabulazione libera, su lettiera o con cuccette. Nelle stalle a stabulazione libera deve essere salvaguardata la tranquillità della zona di riposo. Nelle stalle libere a cuccette è preferibile prevedere (a livello progettuale) un numero di cuccette almeno pari al numero massimo di capi allevati; inoltre, deve essere previsto un adeguato numero di passaggi di collegamento fra zona di riposo e zona di alimentazione e si deve evitare, preferibilmente, la formazione di "fondi ciechi" alle estremità delle file di cuccette o alle estremità dei singoli box. Nella zona di alimentazione e nelle corsie di smistamento sono da preferirsi i pavimenti pieni opportunamente rigati o ricoperti di gomma, ma sono ammessi anche i pavimenti fessurati. Nel caso dei pavimenti fessurati sono consigliate le dimensioni illustrate in *Tabella 3*.

La permanenza massima delle bovine nella zona di attesa alla mungitura non dovrebbe superare i 90 min o, meglio ancora, i 60 min. Nel caso di allevamento che utilizza o intende realizzare aree esterne di esercizio per gli animali, i parametri tecnici per il dimensionamento

(paddock), pavimentate, parzialmente pavimentate o in terra battuta, con superfici unitarie maggiori di quelle indicate nella *Tabella 8*; inoltre, nei paddock devono essere previste porzioni ombreggiate verso i lati Sud e Ovest, a mezzo di piante ad alto fusto o reti ombreggianti o grazie all'ombra creata dagli stessi edifici.

<p>di tali aree (paddocks) sono riportati in Tabella 8. Nelle strutture per il parto, i box individuali possono avere una superficie minima inferiore ai 7m²/posto. Nel caso di box collettivi la capienza totale può essere inferiore al 3% delle vacche allevate.</p>		
Macroarea C) Controllo ambientale		
<p>Impegni da rispettare (requisiti minimi di baseline): Nei locali di stabulazione vanno attentamente controllati i parametri microclimatici e ambientali (temperatura, umidità relativa, velocità dell'aria, polvere, concentrazione dei gas tossici), per mantenerli ai livelli considerati ottimali per la categoria bovina allevata, e comunque a livelli non dannosi per gli animali. Allo scopo è possibile adottare sia la ventilazione naturale, sia quella artificiale³. Essendo il controllo ambientale materia particolarmente complessa, ci si limita a valutare in modo indiretto la capacità potenziale della stalla di garantire la massima ventilazione estiva⁴; i riferimenti tecnici per la ventilazione estiva sono riportati nella <i>Tabella 4</i>. Quando si adotta la ventilazione naturale si devono favorire i movimenti dell'aria per effetto camino e per effetto vento all'interno della stalla; in particolare, per quanto riguarda le superfici di entrata e di uscita dell'aria, le aperture reali devono essere almeno pari al 79% di quelle teoriche calcolate con i valori unitari indicati nella <i>Tabella 5</i>.</p> <p>In presenza di ventilazione artificiale (solo settore vitelli) si devono prevedere sistemi di emergenza in grado di ventilare temporaneamente la stalla in caso di guasto all'impianto di ventilazione o di interruzione della fornitura di energia elettrica. Tali eventi debbono comunque essere segnalati con un opportuno sistema d'allarme (Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006) controllato regolarmente (almeno una volta l'anno). (D.Lgs n. 146/2001, Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006): La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali. (D.Lgs. n. 146/2001): All'interno dei ricoveri deve essere prevista un'adeguata illuminazione naturale e si deve garantire l'alternanza luce/buio nell'arco della giornata.</p> <p>Al fine di limitare lo stress termico gli animali devono essere protetti dall'eccessivo riscaldamento dei ricoveri nel periodo estivo. Le strutture adibite all'allevamento devono essere progettate e realizzate in modo tale da consentire la protezione degli animali dagli agenti atmosferici esterni, in particolare dal calore radiante estivo. Un accorgimento costruttivo utile, al fine di migliorare la ventilazione all'interno della stalla, è la presenza di tetti con elevata pendenza di falda. Per l'illuminazione naturale degli animali, è consigliabile prevedere un rapporto illuminante⁵ almeno pari a 0,05. Le stalle, inoltre, devono essere dotate, qualora la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali o fisiologiche degli animali, di adeguata illuminazione artificiale: in tal caso, per le aree di stabulazione si consiglia una potenza installata degli apparecchi illuminanti a fluorescenza di</p>	<p>1) Ventilazione</p> <p>2) Raffrescamento</p>	<p>1.1) Predisposizione di una fessura di colmo o di camini nei tetti a due falde + realizzazione di superfici di entrata e di uscita dell'aria sui lati lunghi della stalla pari o superiori all'85% di quelle teoriche calcolate con i valori unitari indicati nella <i>Tabella 5</i> + predisposizione di dispositivi ad azionamento manuale o automatico in grado di ridurre le superfici di entrata e di uscita dell'aria, al fine di ridurre la portata di ventilazione nei periodi invernali o di mezza stagione.</p> <p>1.2) Installazione di impianti di ventilazione artificiale per l'allevamento dei vitelli</p> <p>2.1) Installazione di impianti di raffrescamento per le vacche da latte.</p> <p>2.2) Realizzazione di isolamento termico della copertura della stalla o installazione di un nuovo tetto coibentato, allo scopo di limitare l'ingresso di calore radiante estivo nell'ambiente d'allevamento + predisposizione di ombreggiamenti naturali (piante) o artificiali (reti) a protezione del lato lungo della stalla rivolto a Ovest o Sudovest (se presente).</p>

almeno 1,45 W/m2.		
Macroarea D) alimentazione e acqua di abbeverata		
<p><i>Impegni da rispettare (requisiti minimi di baseline):</i> Tutti gli animali devono ricevere un'alimentazione sana ed equilibrata, adeguata alla razza, all'età, allo sviluppo corporeo, allo stato fisiologico e al livello della produzione (D.Lgs n. 146/2001); di fatto, la corretta alimentazione è condizione essenziale per la redditività dell'azienda prima ancora che per il benessere animale. (Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006): I vitelli, in particolare, devono essere alimentati in modo adeguato all'età e al peso vivo, rispettando le indicazioni relative al tenore di ferro della razione e alla somministrazione di alimenti fibrosi. L'alimento deve essere distribuito almeno 2 volte al giorno. Il vitello neonato deve ricevere il colostro entro le prime 6 ore di vita. Nella fase di pre-svezzamento i vitelli possono essere allevati individualmente fino all'età di 8 settimane o in gruppi, senza prevedere impianti automatizzati per la somministrazione del latte artificiale. (D.Lgs. n. 146/2001): La somministrazione degli alimenti e dell'acqua deve avvenire in modo da non provocare lesioni o sofferenze ai soggetti allevati, anche a causa di un'eccessiva rivalità. Le attrezzature utilizzate per l'alimentazione e per l'abbeverata devono essere costruite e installate in modo tale da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti e dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali. Le mangiatoie, in particolare, devono essere facilmente pulibili e resistenti al deterioramento. Gli abbeveratoi devono essere regolarmente puliti. Le attrezzature e le aree destinate all'alimentazione dei bovini devono essere costruite con materiali idonei e adeguatamente dimensionate. Sono ammesse mangiatoie costruite in calcestruzzo o laterizio. La rastrelliera della mangiatoia deve avere uno sviluppo complessivo parametrato al numero di capi e al tipo di alimentazione adottato. Le principali caratteristiche dimensionali minime della rastrelliera e il numero di posti da prevedere sono riportati nella <i>Tabella 6</i>. (D.Lgs. n. 146/2001): L'acqua è elemento essenziale per il benessere e la salute degli animali; per questo essa deve essere fornita in modo continuativo mediante un impianto automatico di abbeverata correttamente progettato. Per le bovine da latte in stabulazione libera sono ammessi gli abbeveratoi a tazzetta, ma sono da preferirsi gli abbeveratoi a vasca con acqua a livello costante, collocati possibilmente in zona di alimentazione e non sporgenti rispetto al transito degli animali. Gli abbeveratoi devono essere previsti in numero adeguato alla capienza della stalla o del singolo box e al tipo di alimentazione adottato; <i>in Tabella 7</i> sono riportati i valori massimi di riferimento per le BPZ, cioè il numero massimo ammesso di capi per unità di abbeveratoio.</p> <p>(Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006): A partire dalla 2a settimana di età ogni vitello deve disporre di acqua fresca e pulita o di bevande alternative in quantità sufficiente. Per i vitelli malati o nei periodi dell'anno caratterizzati da temperature elevate l'acqua fresca</p>	<p>1) Strutture per l'alimentazione</p> <p>2) Impianto di abbeverata</p>	<p>1.1) Rifacimento di mangiatoie deteriorate, utilizzando materiali resistenti e facilmente pulibili, quali piastrelle di ceramica o granito, acciaio inox, vernici epossidiche o calcestruzzi resinosi + adeguamento del fronte mangiatoia al numero e tipo di capi allevati, con superamento di almeno il 5% dei parametri minimi indicati in <i>Tabella 6</i>.</p> <p>2.1) Rifacimento dell'impianto di abbeverata in stalla libera, con sostituzione di abbeveratoi a tazza con abbeveratoi a vasca a livello costante in numero tale da scendere al disotto di almeno il 10% dei parametri massimi riportati in <i>Tabella 7</i>, oppure aumento del numero di abbeveratoi per scendere al disotto di almeno il 10% dei parametri massimi riportati nella stessa <i>Tabella 7</i> + predisposizione di almeno 2 abbeveratoi per gruppo (per gruppo è da intendersi l'insieme dei soggetti allevati nel medesimo box o nel medesimo recinto).</p> <p>2.2) Nel caso di acqua non di rete, esecuzione delle analisi di laboratorio almeno con cadenza annuale, al fine di verificarne la qualità e la potabilità + adozione di tecniche di filtrazione e di depurazione/disinfezione meccanica o chimica per il miglioramento della qualità dell'acqua di bevanda (riduzione della concentrazione di calcio, ferro, cloro, nitrati, solidi sospesi, microrganismi patogeni, ecc.) + realizzazione di sistemi integrati di approvvigionamento di acqua (da pozzo e di rete)</p>

<p>deve essere sempre disponibile</p> <p>L'acqua somministrata agli animali deve essere di buona qualità ed adeguata. L'approvvigionamento dell'acqua deve essere da pozzo o di rete. Le operazioni di pulizia delle mangiatoie devono essere il più possibile regolari, attuate di preferenza con mezzi meccanici dotati di spazzole. Gli abbeveratoi devono essere regolarmente puliti ed è necessario un periodico controllo dell'impianto idrico, al fine di eliminare rapidamente eventuali malfunzionamenti o perdite idriche.</p>		
Macroarea E) Igiene, sanità e aspetti comportamentali		
<p><i>Impegni da rispettare (requisiti minimi di baseline):</i> (D.Lgs. n. 146/2001) I materiali utilizzati per la costruzione dei ricoveri e le attrezzature impiegate nell'allevamento (attacchi, divisori, cancelli, battifianchi, box, ecc.) non devono essere nocivi per gli animali, non devono provocare lesioni e devono essere mantenuti puliti e disinfettati. (D.Lgs n. 146/2001) Gli animali malati o feriti devono essere prontamente curati e, se necessario, isolati in appositi locali/recinti dotati preferibilmente di lettiera, anche se non separati dalle restanti aree di stabulazione. (Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006): Per i vitelli il locale/recinto di infermeria deve essere provvisto di lettiera asciutta ed acqua fresca. (Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006): I vitelli allevati in box singolo devono poter avere contatti visivi e tattili con altri vitelli (con la sola esclusione dell'isolamento sanitario). (D.Lgs n. 146/2001): Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. (U.I): Al fine di prevenire la diffusione di patologie alla mammella (mastite), è sufficiente provvedere al controllo e alla manutenzione dell'impianto di mungitura almeno una volta l'anno. (Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006): All'atto dell'ispezione in allevamento (di vitelli) il veterinario ufficiale verifica la presenza di un protocollo/piano di lotta ai sinantropi, in particolare roditori e mosche. (D. Lgs n. 146/2001): È vietato il taglio della coda, se non per fini terapeutici certificati da un veterinario. (Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006, Circolare RER n. 20/2004) E' ammessa la cauterizzazione dell'abbozzo corneale purché eseguita entro le tre settimane di vita e sotto il controllo del medico veterinario. (D. Lgs. n146/2001): La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione, a condizione che tale operazione sia effettuata prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato La gestione e la manutenzione dei locali d'allevamento deve permettere di mantenere un buon livello di pulizia degli animali, in particolare per quanto riguarda le vacche in lattazione e i vitelli; una particolare cura deve essere riservata all'igiene dei locali e delle attrezzature e all'asportazione degli effluenti, al fine di limitare la diffusione di</p>	<p>1) Aspetti igienico-sanitari</p>	<p>1.1) Predisposizione di specifica area per l'isolamento di animali feriti, malati o comunque temporaneamente non idonei alla produzione di latte, in locale separato dalle altre aree di stabulazione, con box collettivo o con box individuali su lettiera. La capienza complessiva della zona isolamento-infermeria non deve essere inferiore al 3% del numero (medio) di animali allevati. In questa zona deve essere possibile l'eventuale mungitura delle bovine; inoltre, gli animali devono disporre in permanenza di acqua fresca e pulita</p> <p>1.2) Adozione di un piano per il controllo delle mastiti + piano per il controllo delle mosche e dei roditori e adozione dell'assistenza veterinaria programmata.</p>

microrganismi infettivi, mosche, roditori e odori molesti. Le corsie di stabulazione degli animali devono essere mantenute pulite: a tale scopo è sufficiente provvedere all'allontanamento delle deiezioni mediante mezzi meccanici (es. trattorino, pale, ecc). E' da prediligere l'utilizzo di impianti automatici di evacuazione delle deiezioni. Non è obbligatorio l'inserimento del toro in azienda al fine di favorire il normale comportamento riproduttivo delle bovine. Quando si introducono nuovi soggetti in allevamento è buona norma osservare un periodo di stabulazione in quarantena.





Tabella 1 6 Superfici di stabulazione minime per bovini da latte in stalle a stabulazione libera

Categoria bovina e tipo di stabulazione	Peso vivo (kg/capo)	Superficie (m ² /capo)
Vitello	<150	1,5
Vitello	150/220	1,7
Bovino da rimonta	221/400	3,5
Bovino da rimonta	>400	4,0
650	650	6,0
Vacca, lettiera inclinata	650	6,0
Vacca, cuccette	650	6,0

Tabella 2 6 Dimensioni minime di aree funzionali di stalle per vacche da latte

Misura e area funzionale	Dimensioni minime (m)
Larghezza zona di alimentazione	3,3/3,49
Larghezza corsia di smistamento alle cuccette	2,0/2,39
Lunghezza cuccette:	
- singole contro muro/muretto	2,38
- contrapposte "testa a testa" (coppia)	4,18
Larghezza cuccette (interasse battifianchi)	1,18
Lunghezza posta fissa	1,75/1,85
Larghezza posta fissa	1,20/1,30

Tabella 3 6 Dimensioni consigliate dei pavimenti fessurati per bovini

Categoria bovina	Larghezza massima fessure (mm)	Larghezza minima travetti (mm)
Vitello, peso fino a 200 Kg	25	80
Bovino, peso oltre 200 Kg	35	90
Categoria bovina	Diametro massimo fori (mm)	Distanza minima fra fori
Bovino, peso oltre 200 kg	55	50

Tabella 4 ó Parametri tecnici per il calcolo della portata di ventilazione massima estiva indicativa per bovini da latte

Categoria bovina	Numero hpu* equivalenti ad 1 capo
Vitello di 80 Kg	0,20
Vitello di 170 Kg	0,30
Manzetta di 240 Kg	0,45
Manza di 350Kg	0,58
Manza gravida di 460 Kg	0,74
Vacca asciutta	0,95
Vacca in lattazione	1,20
Calcolare il numero totale di <i>hpu</i> partendo dal numero di capi delle diverse categorie presenti nella stalla. La portata di ventilazione estiva di riferimento è fissata in 800 m ³ /h per <i>hpu</i> . La portata di ventilazione estiva teorica totale, quindi, si ottiene nel seguente modo: $V_{tot} = N \cdot hpu \times 800$	

* *hpu* = *heat producing unit*. Un *hpu* è l'insieme di animali che produce 1.000 W di calore totale alla temperatura dell'aria di 20°C.

Tabella 5 ó Superficie teorica di entrata dell'aria (Se) della stalla che garantisce la portata di ventilazione estiva per effetto vento di 1.000 m³/h, per zona di ventosità estiva

Zona geografica	Ventosità di calcolo (m/s)	Se* (m ²)
Fondi valle	0,7	0,29
Aree pianeggianti	1,1	0,12

*La superficie di entrata dell'aria deve essere prevista su entrambi i lati lunghi della stalla, perché la superficie di entrata deve essere uguale alla superficie di uscita; a seconda della direzione del vento, uno dei due lati sarà quello di entrata e l'altro quello di uscita.

Tabella 6 ó Parametri tecnici minimi per il dimensionamento della rastrelliera della mangiatoia per Bovini

Parametro	
<i>Fronte unitario della rastrelliera senza posti delimitati:</i>	
- vacche, alimentazione contemporanea	0,70 m/capo
- vacche, alimentazione continua (alimento per almeno 18 h/d)	0,40 m/capo
- vitelli pre svezzamento	0,26 m/capo
- vitelli post svezzamento	0,34 m/capo
- altri bovini da rimonta	0,50 m/capo
<i>Fronte unitario della rastrelliera con posti delimitati:</i>	
- vacche	0,68 m/capo
- vitelli pre svezzamento	0,26 m/capo
- vitelli post svezzamento	0,34 m/capo
- altri bovini da rimonta	0,50 m/capo
<i>Numero posti alla rastrelliera con posti delimitati:</i>	
- vacche, alimentazione contemporanea	= n.capi
- vacche, alimentazione continua (alimento per almeno 18 h/d)	65% n.capi

Tabella 7 ó Parametri tecnici massimi per il dimensionamento dei punti di abbeverata per bovini a stabulazione libera in gruppo

Parametro	Misura
<i>Numero capi per 1 abbeveratoio singolo:</i>	
- vacche in lattazione con alimentazione contemporanea	9
- vacche in lattazione con alimentazione continua	18
- vacche asciutte	12
- vitelli	14
- altri bovini	14
<i>Numero capi per 1 m di fronte di abbeveratoio collettivo:</i>	
- vacche con alimentazione contemporanea	12
- vacche con alimentazione continua	24
- vacche asciutte	18
- vitelli	24
- altri bovini	19

Tabella 8 ó Parametri tecnici per il dimensionamento delle aree di esercizio (paddock)

Parametro	Misura
<i>Paddock pavimentato:</i>	
- vitelli pre svezzamento	≥ 1,5 m ² /capo
- vitelli post svezzamento	≥ 2,2 m ² /capo
- altri bovini da rimonta	≥ 3,0 m ² /capo
- vacche	≥ 4,0 m ² /capo
<i>Paddock misto (pavimento + terra battuta):</i>	
- vitelli pre svezzamento	≥ 3,0 m ² /capo
- vitelli post svezzamento	≥ 4,3 m ² /capo
- altri bovini da rimonta	≥ 6,0 m ² /capo
- vacche	≥ 8,0 m ² /capo
<i>Paddock in terra battuta:</i>	
- vitelli pre svezzamento	≥ 4,5 m ² /capo
- vitelli post svezzamento	≥ 6,5 m ² /capo
- altri bovini da rimonta	≥ 9,5 m ² /capo
- vacche	≥ 12,0 m ² /capo

MIGLIORAMENTO DEL BENESSERE ANIMALE – BOVINO DA LATTE

Prospetto dei costi medi di produzione

Nelle pagine seguenti sono indicati i maggiori oneri e le variazioni derivanti dall'applicazione dei nuovi impegni rispetto alle BPZ nell'allevamento del bovino da latte.

In tutti i casi esaminati, ai fini del calcolo, si prevede che l'incremento degli oneri, relativamente a ciascun capo per anno, sia pari a:

- + 5% per le spese di alimentazione;
 - + 15% per il costo del lavoro;
 - + 10% per le spese energetiche;
 - + 100% per le spese di acquisizione e trasferimento *know-how* (considerati 100 Euro/azienda);
- mentre la riduzione delle spese veterinarie e sanitarie è pari al 15%

Il livello massimo del sostegno è stato calcolato considerando un'azienda bovina che, in relazione alla tipologia di allevamento, si impegna a realizzare un intervento pertinente all'interno di ogni macroarea di miglioramento, a partire da una situazione di normale Buona Pratica Zootecnica.

Analisi dei costi medi di produzione e determinazione differenziale vacche da latte					
	A	B	C	D	E (=C+20%)
Spese specifiche	BPZ (Buone Pratiche Zootecniche) (€/capo/anno)	MBA (Miglioramento Benessere Animali) (€/capo/anno)	Differenziale (€/capo/anno)	% differenz.	Totale premio UBA/ euro + 20% di costi di transazione art. 33 III comma Reg. UE 1305/2013
Management aziendale e personale*	600	630	30	5%	6
Sistemi di allevamento e di stabulazione	290	377	87	30%	17,4
Controllo Ambientale	100	125	25	25%	5
Alimentazione e acqua di bevanda	1300	1495	195	15%	39

Igiene, sanità e aspetti comportamentali	380	475	95	25%	19
totale	2670	3102	432	100%	518,4 (Totale C+E)

Quali Priorità specifiche è previsto:

- Passaggio dall'allevamento confinato all'allevamento all'aperto o misto;
- Passaggio dalla stabulazione fissa alla stabulazione libera;
- Adozione di un piano per il controllo delle mastiti + piano per il controllo delle mosche e dei roditori e adozione dell'assistenza veterinaria programmata;
- Realizzazione o miglioramento isolamento termico del ricovero + ombreggiamento.
- Installazione di impianti di raffrescamento per le vacche da latte.

In ogni caso le aziende iscritte ai rispettivi LLGG e Registri anagrafici di razza hanno titolo prioritario per l'accesso ai sostegni rispetto alle aziende non iscritte. L'entità del sostegno sarà ragguagliato al massimale di 500€ ad UBA previsto dalla normativa comunitaria, nonché in relazione agli specifici impegni assunti dalle aziende beneficiarie.

3 - Ovicapri da carne

Condizionalità
Allegato II del Reg. (U.E.) n. 1306/2013 Tit. VI capo I
(artt. 91 È 95)

Buone Pratiche Zootecniche

Rispetto delle norme minime vigenti in materia (D. Lgs n. 146 del 21/03/2001 relativo alla protezione degli animali, Circolare del Ministero della Salute del 5/11/2001, n.10,);

Le BPZ sono state suddivise in 5 macro-aree, ognuna delle quali riguarda una delle tematiche più rilevanti per il benessere degli animali negli allevamenti.

Baseline

Tipologia di Operazioni riguardanti gli interventi

Impegni aggiuntivi alla condizionalità

Macroarea di valutazione
MacroArea A) Management aziendale e personale

REQUISITI MINIMI DI BASELINE

D.Lgs. n. 146/2001 art. 2 comma 1): È dovere degli allevatori (proprietari, custodi o detentori) adottare le misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali, **evitando loro dolori, lesioni e sofferenze inutili. D.Lgs. n. 146/2001 art. 2 comma 1): Il personale addetto alla cura e alla sorveglianza degli animali deve avere adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali (addestramento). Gli addetti, in particolare, devono essere istruiti sulle disposizioni pratiche indicate nella normativa sul benessere degli animali. A tale scopo è richiesta la partecipazione a qualificati corsi di formazione professionale in materia di benessere animale: la partecipazione ad almeno un corso qualificato di aggiornamento in materia di benessere animale durante il primo triennio nel periodo dell'impegno, che sarà effettuata dalla P.A. Regionale.** (D.Lgs n. 146/2001): Il numero di addetti all'allevamento deve essere adeguato alla consistenza della mandria e al livello di automazione adottato in azienda. (D.Lgs n. 146/2001): Per il controllo degli animali da parte dell'uomo in qualsiasi momento della giornata viene richiesto un adeguato sistema di illuminazione, fisso o mobile. Gli impianti utilizzati negli allevamenti che possono condizionare la salute e il benessere degli animali (impianti di alimentazione, di abbeverata, di ventilazione, di mungitura, di pulizia e allontanamento effluenti), devono essere controllati, al fine di evidenziarne rapidamente eventuali malfunzionamenti o difetti, e sottoposti a manutenzioni periodiche (non è necessario il ricorso ad assistenza specializzata). I controlli degli impianti devono essere effettuati almeno una volta all'anno e devono essere documentati. Per la movimentazione degli animali non devono essere impiegati barriere elettriche, pungoli elettrici o strumenti appuntiti. L'allevamento deve essere organizzato e condotto in modo razionale ed efficiente, ponendo particolare attenzione alla suddivisione degli animali in gruppi, per categoria fisiologica o di

- 1) Personale di stalla
- 2) Management aziendale

- 1.1) Processo di adattamento alle innovazioni introdotte , acquisizione e trasferimento *knowhow*
- 2.1) Accurata registrazione dei controlli e delle manutenzioni effettuati sugli impianti automatici e ricorso ad assistenza specializzata: riportare su apposito registro la data, il tipo di controllo/manutenzione effettuato e le eventuali parti dell'impianto sostituite o riparate. I controlli di routine degli impianti devono essere svolti ad intervalli non superiori a 4 mesi

<p>accrescimento, e agli spostamenti di soggetti fra i diversi gruppi. Il personale deve trattare gli animali con calma e tranquillità, mantenendo una routine di lavoro la più costante possibile ed evitando atteggiamenti aggressivi e violenti.</p>		
Macroarea B) Sistemi di allevamento e stabulazione		
<p>Gli animali dalla nascita allo svezzamento restano con le madri al pascolo o in ovile. Successivamente allo svezzamento e sino alla macellazione, i soggetti possono essere allevati al pascolo o in regime stallino (o misto). Per tutti gli ovini allevati in regime stallino (o misto) deve essere adottata la stabulazione libera con zona di riposo a lettiera di paglia. (D.Lgs n. 146/2001) La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni, ma se l'animale è continuamente legato deve disporre di uno spazio adeguato alle esigenze fisiologiche ed etologiche (tipo di posta e tipo di attacco). La superficie minima di stabulazione per le diverse categorie di ovini è riportata in <i>Tabella 1</i>. (D.Lgs n. 146/2001): In generale, i pavimenti delle zone di stabulazione devono essere facilmente pulibili, non devono essere scivolosi o cedevoli e non devono presentare asperità che possano danneggiare i piedi degli ovini. Le superfici interne delle pareti dei ricoveri e le attrezzature di contenimento degli ovini (divisori, cancelli) devono essere facilmente pulibili, ben conservate e prive di elementi pericolosi per gli animali. In linea generale, non è prevista la separazione tra le madri ed i soggetti in accrescimento ed ingrasso. Nella zona di alimentazione e nelle corsie di movimentazione sono da preferirsi i pavimenti pieni opportunamente rigati. Nel caso di allevamento che utilizza o intende realizzare aree esterne di esercizio per gli animali, i parametri tecnici per il dimensionamento di tali aree (paddock) sono riportati in Tabella 6.</p>	<p>1) Sistema di allevamento</p> <p>2) Superfici di stabulazione e parametri dimensionali</p>	<p>1.1) Passaggio dall'allevamento confinato (regime stallino) all'allevamento all'aperto o misto (allevamento al pascolo nel periodo primaverile/estivo, allevamento in stalla per il rimanente periodo). Si precisa che in tali casi, ed in relazione ai diversi periodi dell'anno indicati per lo sfruttamento delle superfici a pascolo, gli animali devono essere mantenuti all'aperto, fatto salvo particolari condizioni pedoclimatiche che ne limitano l'accesso. Se il miglioramento avviene attraverso la realizzazione di paddock aventi superfici unitarie maggiori di quelle indicate nella <i>Tabella 6</i>, si applica direttamente l'impegno previsto al punto 2.2.</p> <p>2.1) Aumento di almeno il 10% delle superfici unitarie di stabulazione rispetto ai valori minimi indicati nella <i>Tabella 1</i>.</p> <p>2.2) Predisposizione di aree di esercizio esterne scoperte (paddock), pavimentate, parzialmente pavimentate o in terra battuta, con superfici unitarie maggiori di quelle indicate nella <i>Tabella 6</i>; inoltre, nei paddock devono essere previste porzioni ombreggiate verso i lati Sud e Ovest, a mezzo di piante ad alto fusto o reti ombreggianti o grazie all'ombra creata dagli stessi edifici.</p> <p>2.3) In ovile è necessario prevedere aree specifiche destinate alla stabulazione libera per l'alimentazione e l'allevamento degli agnelli in accrescimento ed ingrasso. Queste aree devono essere dotate di attrezzature ed elementi atti a consentire il passaggio e l'alimentazione degli agnelli e non delle madri.</p>
Macroarea C) Controllo ambientale		
<p><i>Impegni da rispettare (requisiti minimi di baseline):</i> Nei locali di stabulazione vanno attentamente controllati i parametri microclimatici e ambientali (temperatura, umidità relativa, velocità dell'aria, polvere, concentrazione dei gas tossici), per mantenerli ai livelli considerati ottimali per la categoria ovina allevata, e comunque a livelli non dannosi per gli animali. Allo scopo è possibile adottare sia la ventilazione naturale, sia quella artificiale. Essendo il controllo ambientale materia particolarmente complessa, ci si limita a valutare in modo indiretto la capacità potenziale dell'ovile di garantire la massima ventilazione estiva; i riferimenti tecnici per la ventilazione estiva sono riportati nella <i>Tabella 2</i>. Quando si adotta la ventilazione naturale si devono favorire i movimenti dell'aria per effetto camino e per effetto vento all'interno dell'ovile; in particolare, per quanto riguarda le superfici di entrata e di uscita dell'aria, le aperture reali devono essere almeno pari al 79% di quelle teoriche calcolate con i valori unitari indicati</p>	<p>1) Ventilazione</p> <p>2) Raffrescamento</p>	<p>1.1) Predisposizione di una fessura di colmo o di camini nei tetti a due falde + realizzazione di superfici di entrata e di uscita dell'aria sui lati lunghi della stalla pari o superiori all'85% di quelle teoriche calcolate con i valori unitari indicati nella <i>Tabella 3</i> + predisposizione di dispositivi ad azionamento manuale o automatico in grado di ridurre le superfici di entrata e di uscita dell'aria, al fine di ridurre la portata di ventilazione nei periodi invernali o di mezza stagione.</p> <p>2.1) Realizzazione di isolamento termico della copertura della stalla o installazione di un nuovo tetto coibentato, allo scopo di limitare</p>

<p>nella <i>Tabella 3</i>. (D.Lgs n. 146/2001) La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.(D.Lgs n. 146/2001): All'interno dei ricoveri deve essere prevista un'adeguata illuminazione naturale e si deve garantire l'alternanza luce/buio nell'arco della giornata. Le strutture adibite all'allevamento devono essere progettate e realizzate in modo tale da consentire la protezione degli animali dagli agenti atmosferici esterni, in particolare dal calore radiante estivo.</p>		<p>l'ingresso di calore radiante estivo nell'ambiente d'allevamento + predisposizione di ombreggiamenti naturali (piante) o artificiali (reti) a protezione del lato lungo della stalla rivolto a Ovest o Sudovest (se presente).</p>
Macroarea D) alimentazione e acqua di abbeverata		
<p><i>Impegni da rispettare (requisiti minimi di baseline):</i> Tutti gli animali devono ricevere un'alimentazione sana ed equilibrata, adeguata alla razza, all'età, allo sviluppo corporeo, allo stato fisiologico e al livello della produzione (D.Lgs n. 146/2001); di fatto, la corretta alimentazione è condizione essenziale per la redditività dell'azienda prima ancora che per il benessere animale.(D.Lgs. n. 146/2001): La somministrazione degli alimenti e dell'acqua deve avvenire in modo da non provocare lesioni o sofferenze ai soggetti allevati, anche a causa di un'eccessiva rivalità. Le attrezzature utilizzate per l'alimentazione e per l'abbeverata devono essere costruite e installate in modo tale da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti e dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.. Le mangiatoie, in particolare, devono essere facilmente pulibili e resistenti al deterioramento. Gli abbeveratoi devono essere regolarmente puliti. Le attrezzature e le aree destinate all'alimentazione degli ovini devono essere costruite con materiali idonei e adeguatamente dimensionate. Sono ammesse mangiatoie costruite in calcestruzzo o laterizio. La rastrelliera della mangiatoia deve avere uno sviluppo complessivo parametrato al numero di capi. Le caratteristiche dimensionali minime della rastrelliera e il numero di posti da prevedere sono riportati nella <i>Tabella 4</i>. (D.Lgs. n. 146/2001): L'acqua è elemento essenziale per il benessere e la salute degli animali; per questo essa deve essere fornita in modo continuativo mediante un impianto automatico di abbeverata correttamente progettato. Per gli ovini sono ammessi gli abbeveratoi collettivi, ma sono da preferirsi gli abbeveratoi a tazza con erogazione di acqua a richiesta, collocati possibilmente in zona di alimentazione e non sporgenti rispetto al transito degli animali. Gli abbeveratoi devono essere previsti in numero adeguato alla capienza dell'ovile o del singolo box; in <i>Tabella 5</i> sono riportati i valori massimi di riferimento per le BPZ, cioè il numero massimo ammesso di capi per unità di abbeveratoio. L'acqua somministrata agli animali deve essere di buona qualità ed adeguata. L'approvvigionamento dell'acqua deve essere da pozzo o di rete. Le operazioni di pulizia delle mangiatoie e degli abbeveratoi devono essere quanto più possibile regolari. E' necessario un periodico controllo dell'impianto idrico, al fine di eliminare rapidamente eventuali malfunzionamenti o perdite idriche.</p>	<p>1) Strutture per l'alimentazione</p> <p>2) Impianto di abbeverata</p>	<p>1.1) Rifacimento di mangiatoie deteriorate, utilizzando materiali resistenti e facilmente pulibili, quali piastrelle di ceramica o granito, acciaio inox, vernici epossidiche o calcestruzzi resinosi + adeguamento del fronte mangiatoia al numero e tipo di capi allevati, con superamento di almeno il 5% dei parametri minimi indicati in <i>Tabella 4</i>.</p> <p>2.1) Rifacimento dell'impianto di abbeverata, con sostituzione di abbeveratoi collettivi con abbeveratoi a tazza in numero tale da scendere al disotto di almeno il 10% dei parametri massimi riportati in <i>Tabella 5</i>, oppure aumento del numero di abbeveratoi per scendere al disotto dei parametri massimi riportati in <i>Tabella 5</i> + predisposizione di almeno 2 abbeveratoi per gruppo (per gruppo è da intendersi l'insieme dei soggetti allevati nel medesimo box o nel medesimo recinto).</p> <p>2.2) Nel caso di acqua non di rete, esecuzione delle analisi di laboratorio almeno con cadenza annuale, al fine di verificarne la qualità e la potabilità. + adozione di tecniche di filtrazione e di depurazione/disinfezione meccanica o chimica per il miglioramento della qualità dell'acqua di bevanda (riduzione della concentrazione di calcio, ferro, cloro, nitrati, solidi sospesi, microrganismi patogeni, ecc.) + realizzazione di sistemi integrati di approvvigionamento di acqua (da pozzo e di rete)</p>

Macroarea E) Igiene, sanità e aspetti comportamentali

Impegni da rispettare (requisiti minimi di baseline):

(D. Lgs n. 146/2001): I materiali utilizzati per la costruzione dei ricoveri e le attrezzature impiegate nell'allevamento (divisori, cancelli, rastrelliere) non devono essere nocivi per gli animali, non devono provocare lesioni e devono essere mantenuti puliti e disinfettati. (D. Lgs n. 146/2001) Gli animali malati o feriti devono essere prontamente curati e, se necessario, isolati in appositi locali/recinti dotati preferibilmente di lettiera, anche se non separati dalle restanti aree di stabulazione. (D. Lgs n. 146/2001) Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. (D. Lgs. n. 146/2001): La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione, a condizione che tale operazione sia effettuata prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato. La gestione e la manutenzione dei locali d'allevamento deve permettere di mantenere un buon livello di pulizia degli animali; una particolare cura deve essere riservata all'igiene dei locali e delle attrezzature e all'asportazione dei reflui, al fine di limitare la diffusione di microrganismi infettivi, mosche, roditori e odori molesti. È consigliabile rinnovare completamente la lettiera 3 volte all'anno, avendo cura di mantenere la stessa lettiera morbida e pulita mediante l'aggiunta di paglia almeno una volta alla settimana. Quando si introducono nuovi soggetti in allevamento è buona norma osservare un periodo di stabulazione in quarantena.

1) Aspetti igienico-sanitari

1.1) Predisposizione di specifica area per l'isolamento di animali feriti, malati o comunque temporaneamente non idonei alla produzione di latte (pecore allattanti negli ovini da carne), in locale separato dalle altre aree di stabulazione, con box collettivo o con box individuali su lettiera. La capienza complessiva della zona isolamento-infermeria non deve essere inferiore al 3% del numero (medio) di animali allevati. In questa zona deve essere possibile l'eventuale mungitura delle pecore. Inoltre, gli animali devono disporre in permanenza di acqua fresca e pulita.

1.2) Adozione di un piano per il controllo delle mosche e dei roditori e dell'assistenza veterinaria programmata.

Tabella 1 6 Superfici di stabulazione minime per ovini da carne in regime stallino

Categoria ovina e tipo di stabulazione	Superficie (m ² /capo)
Agnello pre-svezzamento	0,3
Agnello post-svezzamento	0,6
Agnella da rimonta	0,8
Pecora	1,0
Pecora + agnello	1,3
Ariete	2,5

Tabella 2 6 Parametri tecnici per il calcolo della portata di ventilazione massima estiva indicativa per ovini da carne

Categoria ovina	Numero hpu* equivalenti a 1 capo
Agnello di 20 kg	0,062
Agnello di 40 kg	0,105
Pecora di 60 kg	0,115
Pecora di 80 kg o ariete	0,145

Calcolare il numero totale di *hpu* partendo dal numero di capi delle diverse categorie presenti nell'ovile.
La portata di ventilazione estiva di riferimento è fissata in 800 m³/h per *hpu*.
La portata di ventilazione estiva teorica totale, quindi, si ottiene nel seguente modo:
 $V_{tot} = N \cdot hpu \times 800$

**hpu* = heat producing unit. Un *hpu* è l'insieme di animali che produce 1.000 W di calore totale alla temperatura dell'aria di 20°C.

Tabella 3 6 Superficie teorica di entrata dell'aria (*Se*) dell'ovile che garantisce la portata di ventilazione estiva per effetto vento di 1.000 m³/h, per zona di ventosità estiva

Zona geografica	Ventosità di calcolo (m/s)	<i>Se</i> * (m ²)
Fondi valle	0,7	0,29
Aree pianeggianti	1,1	0,12

*La superficie di entrata dell'aria deve essere prevista su entrambi i lati lunghi del ricovero, perché la superficie di entrata deve essere uguale alla superficie di uscita; a seconda della direzione del vento, uno dei due lati sarà quello di entrata e l'altro quello di uscita.

Tabella 4 Parametri tecnici minimi per il dimensionamento della rastrelliera della mangiatoia per ovini

Parametro	Misura
<i>Fronte unitario della rastrelliera:</i>	
- agnello pre-svezzamento	0,15 m/capo
- agnello post-svezzamento	0,25 m/capo
- agnello da rimonta	0,30 m/capo
- pecora	0,35 m/capo
- ariete	0,45 m/capo

Tabella 5 Parametri tecnici massimi per il dimensionamento dei punti di abbeverata per ovini allevati in gruppo

Parametro	Misura
<i>Numero capi per 1 abbeveratoio singolo:</i>	
- agnelli	30
- pecore	25
<i>Numero capi per 1 m di fronte di abbeveratoio collettivo:</i>	
- pecore	50

Tabella 6 Parametri tecnici per il dimensionamento delle aree di esercizio (paddock)

Parametro	Misura
<i>Paddock pavimentato:</i>	
- agnello	$\geq 0,5$ m ² /capo
- pecora	$\geq 1,0$ m ² /capo
<i>Paddock misto (pavimento + terra battuta):</i>	
- agnello	$\geq 1,0$ m ² /capo
- pecora	$\geq 2,0$ m ² /capo
<i>Paddock in terra battuta:</i>	
- agnello	$\geq 1,5$ m ² /capo
- pecora	$\geq 3,0$ m ² /capo

Prospetto dei costi medi di produzione

Nelle pagine seguenti sono indicati i maggiori oneri e le variazioni derivanti dall'applicazione dei nuovi impegni rispetto alle BPZ nell'allevamento degli **OVI caprini - da latte e da carne**.

In tutti i casi esaminati, ai fini del calcolo, si prevede che l'incremento degli oneri, relativamente a ciascun capo per anno, sia pari a:

- + 5% per le spese di alimentazione;
- + 15% per il costo del lavoro;
- + 10% per le spese energetiche;
- + 100% per le spese di acquisizione e trasferimento *know-how* (considerati 100 Euro/azienda);

mentre la riduzione delle spese veterinarie e sanitarie è pari al 15%

Il livello massimo del sostegno è stato calcolato considerando un'azienda ovicaprina da latte e da carne che, in relazione alla tipologia di allevamento, si impegna a realizzare un intervento pertinente all'interno di ogni macroarea di miglioramento, a partire da una situazione di normale Buona Pratica Zootecnica

Analisi dei costi medi di produzione e determinazione differenziale ovicapri					
Spese specifiche	BPZ (Buone Pratiche Zootecniche) (€/UBA/anno)	MBA (Miglioramento Benessere Animali) (€/UBA/anno)	Differenziale (€/UBA/anno)	% differenz.	Totale premio UBA/ euro + 20% costi di transazione(art. 33 III comma Reg. UE 1305/2013)
Management aziendale e personale*	70	73,5	3,5	5%	
Sistemi di allevamento e di stabulazione	150	195	45	30%	
Controllo Ambientale	50	62,5	12,5	25%	
Alimentazione e acqua di bevanda	210	241,5	31,5	15%	
Igiene, sanità e aspetti comportamentali	50	62,5	12,5	25%	
totale	530	635	105	100%	21

Ovini = 0,15 UBA

126p/UBA *0.15 =18,9 Euro/capo livello massimo del sostegno

4 - Ovicapri da latte

Condizionalità
Allegato II del Reg. (U.E.) n. 1306/2013 Tit. VI capo I
(artt. 91 È 95)

Buone Pratiche Zootecniche

Rispetto delle norme minime vigenti in materia (D. Lgs n. 146 del 21/03/2001 relativo alla protezione degli animali, Circolare del Ministero della Salute del 5/11/2001, n.10,);

Le BPZ sono state suddivise in 5 macro-aree, ognuna delle quali riguarda una delle tematiche più rilevanti per il benessere degli animali negli allevamenti.

Baseline

Tipologia di Operazioni riguardanti gli interventi

Impegni aggiuntivi alla condizionalità

Macroarea di valutazione
MacroArea A) Management aziendale e personale

REQUISITI MINIMI DI BASELINE

D.Lgs. n. 146/2001 art. 2 comma 1): È dovere degli allevatori (proprietari, custodi o detentori) adottare le misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali, **evitando loro dolori, lesioni e sofferenze inutili.** D.Lgs. n. 146/2001 art. 2 comma 1): **Il personale addetto alla cura e alla sorveglianza degli animali deve avere adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali (addestramento). Gli addetti, in particolare, devono essere istruiti sulle disposizioni pratiche indicate nella normativa sul benessere degli animali. A tale scopo è richiesta la partecipazione a qualificati corsi di formazione professionale in materia di benessere animale: la partecipazione ad almeno un corso qualificato di aggiornamento in materia di benessere animale durante il primo triennio nel periodo dell'impegno, che sarà effettuata dalla P.A. Regionale.** (D.Lgs n. 146/2001): Il numero di addetti all'allevamento deve essere adeguato alla consistenza della mandria e al livello di automazione adottato in azienda. (D.Lgs n. 146/2001): Per il controllo degli animali da parte dell'uomo in qualsiasi momento della giornata viene richiesto un adeguato sistema di illuminazione, fisso o mobile. Gli impianti utilizzati negli allevamenti che possono condizionare la salute e il benessere degli animali (impianti di alimentazione, di abbeverata, di ventilazione, di mungitura, di pulizia e allontanamento effluenti), devono essere controllati, al fine di evidenziarne rapidamente eventuali malfunzionamenti o difetti, e sottoposti a manutenzioni periodiche (non è necessario il ricorso ad assistenza specializzata). I controlli degli impianti devono essere effettuati almeno una volta all'anno e devono essere documentati. Per la movimentazione degli animali non devono essere impiegati barriere elettriche, pungoli elettrici o strumenti appuntiti. L'allevamento deve essere organizzato e condotto in modo razionale ed efficiente, ponendo particolare attenzione alla suddivisione degli animali in gruppi, per categoria fisiologica o di accrescimento, e agli spostamenti di soggetti fra i diversi gruppi. Il personale deve trattare gli animali con calma e tranquillità,

- 1) Personale di stalla
- 2) Management aziendale

- 1.1) Processo di adattamento alle innovazioni introdotte , acquisizione e trasferimento *knowhow*
- 2.1) Accurata registrazione dei controlli e delle manutenzioni effettuati sugli impianti automatici e ricorso ad assistenza specializzata: riportare su apposito registro la data, il tipo di controllo/manutenzione effettuato e le eventuali parti dell'impianto sostituite o riparate. I controlli di routine degli impianti devono essere svolti ad intervalli non superiori a 4 mesi

<p>mantenendo una routine di lavoro la più costante possibile ed evitando atteggiamenti aggressivi e violenti.</p>		
Macroarea B) Sistemi di allevamento e stabulazione		
<p>Gli animali possono essere allevati in regime stallino (o misto). Per tutti gli ovini allevati in regime stallino (o misto) deve essere adottata la stabulazione libera con zona di riposo a lettiera di paglia. (D.Lgs n.146/2001): - La libertà di movimento non deve essere limitata in modo tale da causare sofferenze o lesioni agli animali, ma se l'animale è continuamente legato deve disporre di uno spazio adeguato alle esigenze fisiologiche ed etologiche (tipo di posta e tipo di attacco). La superficie minima di stabulazione per le diverse categorie di ovini è riportata in Tabella 1. (D.Lgs n.146/2001): Il collegamento fra le aree di stabulazione delle pecore da latte e la zona di mungitura deve essere il più semplice e lineare possibile; si devono evitare, in particolare, ostacoli quali piani inclinati scivolosi, attrezzature sporgenti e corridoi con curve troppo strette, e devono essere previste specifiche aree di attesa, in entrata. Le pecore al momento del parto devono essere separate dal resto del gregge in box individuali o collettivi. (D.Lgs n.146/2001) In generale, i pavimenti delle zone di stabulazione devono essere facilmente pulibili, non devono essere scivolosi o cedevoli e non devono presentare asperità che possano danneggiare i piedi degli ovini. Le superfici interne delle pareti dei ricoveri e le attrezzature di contenimento degli ovini (divisori, cancelli) devono essere facilmente pulibili, ben conservate e prive di elementi pericolosi per gli animali. Dopo il parto, nei box collettivi, nel caso in cui vengano ospitati anche gli agnelli, non è necessario prevedere la separazione con le madri. Nella zona di alimentazione e nelle corsie di movimentazione sono da preferirsi i pavimenti pieni opportunamente rigati. Nel caso di allevamento che utilizza o intende realizzare aree esterne di esercizio per gli animali, i parametri tecnici per il dimensionamento di tali aree (paddock) sono riportati in Tabella 6.</p>	<p>1) Sistema di allevamento</p> <p>2) Superfici di stabulazione e parametri dimensionali</p> <p>3) Zona mungitura</p> <p>4) Zona parto</p>	<p>1.1) Passaggio dall'allevamento confinato (regime stallino) all'allevamento all'aperto o misto (allevamento al pascolo nel periodo primaverile/estivo, allevamento in stalla per il rimanente periodo). Si precisa che in tali casi, ed in relazione ai diversi periodi dell'anno indicati per lo sfruttamento delle superfici a pascolo, gli animali devono essere mantenuti all'aperto, fatto salvo particolari condizioni pedoclimatiche che ne limitano l'accesso. Se il miglioramento avviene attraverso la realizzazione di paddock aventi superfici unitarie maggiori di quelle indicate nella <i>Tabella 6</i>, si applica direttamente l'impegno previsto al punto 2.2.</p> <p>2.1) Aumento di almeno il 10% delle superfici unitarie di stabulazione rispetto ai valori minimi indicati nella <i>Tabella 1</i>. 2.2) Predisposizione di aree di esercizio esterne scoperte (paddock), pavimentate, parzialmente pavimentate o in terra battuta, con superfici unitarie maggiori di quelle indicate nella <i>Tabella 6</i>; inoltre, nei paddock devono essere previste porzioni ombreggiate verso i lati Sud e Ovest, a mezzo di piante ad alto fusto o reti ombreggianti o grazie all'ombra creata dagli stessi edifici.</p> <p>3.1) Predisposizione, nella zona di mungitura, di aree di attesa in entrata e in uscita, con dimensioni adeguate alla numerosità dei gruppi di pecore dell'allevamento; il parametro di riferimento è pari ad almeno 0,28 m2 per ogni pecora del gruppo.</p> <p>4.1) Predisposizione di una specifica area per il parto delle pecore, attrezzata con un numero di box individuali o collettivi con capienza totale almeno pari al 5% delle pecore allevate. I box devono prevedere la lettiera e devono avere superficie minima di 2 m2/pecora. Nel caso in cui le pecore e gli agnelli siano ospitati in un box collettivo, deve essere prevista un'area accessibile ai soli agnelli.</p>
Macroarea C) Controllo ambientale		

<p><i>Impegni da rispettare (requisiti minimi di baseline):</i> Nei locali di stabulazione vanno attentamente controllati i parametri microclimatici e ambientali (temperatura, umidità relativa, velocità dell'aria, polvere, concentrazione dei gas tossici), per mantenerli ai livelli considerati ottimali per la categoria ovina allevata, e comunque a livelli non dannosi per gli animali. Allo scopo è possibile adottare sia la ventilazione naturale, sia quella artificiale. Essendo il controllo ambientale materia particolarmente complessa, ci si limita a valutare in modo indiretto la capacità potenziale dell'ovile di garantire la massima ventilazione estiva; i riferimenti tecnici per la ventilazione estiva sono riportati nella <i>Tabella 2</i>. Quando si adotta la ventilazione naturale si devono favorire i movimenti dell'aria per effetto camino e per effetto vento all'interno dell'ovile; in particolare, per quanto riguarda le superfici di entrata e di uscita dell'aria, le aperture reali devono essere almeno pari al 79% di quelle teoriche calcolate con i valori unitari indicati nella <i>Tabella 3</i>. (D.Lgs n. 146/2001) La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.(D.Lgs n. 146/2001): All'interno dei ricoveri deve essere prevista un'adeguata illuminazione naturale e si deve garantire l'alternanza luce/buio nell'arco della giornata. Le strutture adibite all'allevamento devono essere progettate e realizzate in modo tale da consentire la protezione degli animali dagli agenti atmosferici esterni, in particolare dal calore radiante estivo.</p>	<p>1) Ventilazione</p> <p>2) Raffrescamento</p>	<p>1.1) Predisposizione di una fessura di colmo o di camini nei tetti a due falde + realizzazione di superfici di entrata e di uscita dell'aria sui lati lunghi della stalla pari o superiori all'85% di quelle teoriche calcolate con i valori unitari indicati nella <i>Tabella 3</i> + predisposizione di dispositivi ad azionamento manuale o automatico in grado di ridurre le superfici di entrata e di uscita dell'aria, al fine di ridurre la portata di ventilazione nei periodi invernali o di mezza stagione.</p> <p>2.1) Realizzazione di isolamento termico della copertura della stalla o installazione di un nuovo tetto coibentato, allo scopo di limitare l'ingresso di calore radiante estivo nell'ambiente d'allevamento + predisposizione di ombreggiamenti naturali (piante) o artificiali (reti) a protezione del lato lungo della stalla rivolto a Ovest o Sudovest (se presente).</p>
Macroarea D) alimentazione e acqua di abbeverata		
<p><i>Impegni da rispettare (requisiti minimi di baseline):</i> Tutti gli animali devono ricevere un'alimentazione sana ed equilibrata, adeguata alla razza, all'età, allo sviluppo corporeo, allo stato fisiologico e al livello della produzione (D.Lgs n. 146/2001); di fatto, la corretta alimentazione è condizione essenziale per la redditività dell'azienda prima ancora che per il benessere animale.(D.Lgs. n. 146/2001): La somministrazione degli alimenti e dell'acqua deve avvenire in modo da non provocare lesioni o sofferenze ai soggetti allevati, anche a causa di un'eccessiva rivalità. Le attrezzature utilizzate per l'alimentazione e per l'abbeverata devono essere costruite e installate in modo tale da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti e dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.. Le mangiatoie, in particolare, devono essere facilmente pulibili e resistenti al deterioramento. Gli abbeveratoi devono essere regolarmente puliti. Le attrezzature e le aree destinate all'alimentazione degli ovini devono essere costruite con materiali idonei e adeguatamente dimensionate. Sono ammesse mangiatoie costruite in calcestruzzo o laterizio. La rastrelliera della mangiatoia deve avere uno sviluppo complessivo parametrato al numero di capi. Le caratteristiche dimensionali minime della rastrelliera e il numero di posti da prevedere sono riportati nella <i>Tabella 4</i>. (D.Lgs. n. 146/2001): L'acqua è elemento essenziale per il benessere e la salute degli animali; per questo essa deve essere fornita in modo continuativo mediante un impianto automatico</p>	<p>1) Strutture per l'alimentazione</p> <p>2) Impianto di abbeverata</p>	<p>1.1) Rifacimento di mangiatoie deteriorate, utilizzando materiali resistenti e facilmente pulibili, quali piastrelle di ceramica o granito, acciaio inox, vernici epossidiche o calcestruzzi resinosi + adeguamento del fronte mangiatoia al numero e tipo di capi allevati, con superamento di almeno il 5% dei parametri minimi indicati in <i>Tabella 4</i>.</p> <p>2.1) Rifacimento dell'impianto di abbeverata, con sostituzione di abbeveratoi collettivi con abbeveratoi a tazza in numero tale da scendere al disotto di almeno il 10% dei parametri massimi riportati in <i>Tabella 5</i>, oppure aumento del numero di abbeveratoi per scendere al disotto dei parametri massimi riportati in <i>Tabella 5</i> + predisposizione di almeno 2 abbeveratoi per gruppo (per gruppo è da intendersi l'insieme dei soggetti allevati nel medesimo box o nel medesimo recinto).</p> <p>2.2) Nel caso di acqua non di rete, esecuzione delle analisi di laboratorio almeno con cadenza annuale, al fine di verificarne la qualità e la potabilità. + adozione di tecniche di filtrazione e di depurazione/disinfezione meccanica o chimica per il miglioramento della qualità dell'acqua di bevanda (riduzione della concentrazione</p>

<p>di abbeverata correttamente progettato. Per gli ovini sono ammessi gli abbeveratoi collettivi, ma sono da preferirsi gli abbeveratoi a tazza con erogazione di acqua a richiesta, collocati possibilmente in zona di alimentazione e non sporgenti rispetto al transito degli animali. Gli abbeveratoi devono essere previsti in numero adeguato alla capienza dell'ovile o del singolo box; in <i>Tabella 5</i> sono riportati i valori massimi di riferimento per le BPZ, cioè il numero massimo ammesso di capi per unità di abbeveratoio. L'acqua somministrata agli animali deve essere di buona qualità ed adeguata. L'approvvigionamento dell'acqua deve essere da pozzo o di rete. Le operazioni di pulizia delle mangiatoie e degli abbeveratoi devono essere quanto più possibile regolari. E' necessario un periodico controllo dell'impianto idrico, al fine di eliminare rapidamente eventuali malfunzionamenti o perdite idriche.</p>		<p>di calcio, ferro, cloro, nitrati, solidi sospesi, microrganismi patogeni, ecc.) + realizzazione di sistemi integrati di approvvigionamento di acqua (da pozzo e di rete)</p>
--	--	---

Macroarea E) Igiene, sanità e aspetti comportamentali

<p><i>Impegni da rispettare (requisiti minimi di baseline):</i> (D.Lgs n.146/2001) I materiali utilizzati per la costruzione dei ricoveri e le attrezzature impiegate nell'allevamento (divisori, cancelli, rastrelliere) non devono essere nocivi per gli animali, non devono provocare lesioni e devono essere mantenuti puliti e disinfettati (D.Lgs n. 146/2001) Gli animali malati o feriti devono essere prontamente curati e, se necessario, isolati in appositi locali/recinti dotati preferibilmente di lettiera, anche se non separati dalle restanti aree di stabulazione. (D.Lgs n. 146/2001) Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richiede un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Al fine di prevenire la diffusione di patologie alla mammella (mastite), è sufficiente provvedere al controllo e alla manutenzione dell'impianto di mungitura almeno una volta l'anno. (D.Lgs n.146/2001): La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione, a condizione che tale operazione sia effettuata prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato. La gestione e la manutenzione dei locali d'allevamento deve permettere di mantenere un buon livello di pulizia degli animali, in particolare per quanto riguarda le pecore in lattazione; una particolare cura deve essere riservata all'igiene dei locali e delle attrezzature e all'asportazione dei reflui, al fine di limitare la diffusione di microrganismi infettivi, mosche, roditori e odori molesti. È consigliabile rinnovare completamente la lettiera 3 volte all'anno, avendo cura di mantenere la stessa lettiera morbida e pulita mediante l'aggiunta di paglia almeno una volta alla settimana. Quando si introducono nuovi soggetti in allevamento è buona norma osservare un periodo di stabulazione in quarantena.</p>	<p>1) Aspetti igienico-sanitari</p>	<p>1.1) Predisposizione di specifica area per l'isolamento di animali feriti, malati o comunque temporaneamente non idonei alla produzione di latte (pecore allattanti negli ovini da carne), in locale separato dalle altre aree di stabulazione, con box collettivo o con box individuali su lettiera. La capienza complessiva della zona isolamento-infermeria non deve essere inferiore al 3% del numero (medio) di animali allevati. In questa zona deve essere possibile l'eventuale mungitura delle pecore. Inoltre, gli animali devono disporre in permanenza di acqua fresca e pulita. 1.2) Adozione di un piano per il controllo delle mastiti + piano per il controllo delle mosche e dei roditori e adozione dell'assistenza veterinaria programmata.</p>
--	-------------------------------------	--

Tabella 1 ó Superfici di stabulazione minime per ovini da carne in regime stallino

Categoria ovina e tipo di stabulazione	Superficie (m ² /capo)
Agnello pre-svezzamento	0,3

Agnello post-svezzamento	0,6
Agnella da rimonta	0,8
Pecora	1,0
Pecora + agnello	1,3
Ariete	2,5

Tabella 2 Parametri tecnici per il calcolo della portata di ventilazione massima estiva indicativa per ovini da carne

Categoria ovina	Numero hpu* equivalenti a 1 capo
Agnello di 20 kg	0,062
Agnello di 40 kg	0,105
Pecora di 60 kg	0,115
Pecora di 80 kg o ariete	0,145
Calcolare il numero totale di <i>hpu</i> partendo dal numero di capi delle diverse categorie presenti nell'ovile. La portata di ventilazione estiva di riferimento è fissata in 800 m ³ /h per <i>hpu</i> . La portata di ventilazione estiva teorica totale, quindi, si ottiene nel seguente modo: $V_{tot} = N \cdot hpu \times 800$	

**hpu* = heat producing unit. Un *hpu* è l'insieme di animali che produce 1.000 W di calore totale alla temperatura dell'aria di 20°C.

Tabella 3 Superficie teorica di entrata dell'aria (*Se*) dell'ovile che garantisce la portata di ventilazione estiva per effetto vento di 1.000 m³/h, per zona di ventosità estiva

Zona geografica	Ventosità di calcolo (m/s)	<i>Se</i> * (m ²)
Fondi valle	0,7	0,29
Aree pianeggianti	1,1	0,12

*La superficie di entrata dell'aria deve essere prevista su entrambi i lati lunghi del ricovero, perché la superficie di entrata deve essere uguale alla superficie di uscita; a seconda della direzione del vento, uno dei due lati sarà quello di entrata e l'altro quello di uscita.

Tabella 4 Parametri tecnici minimi per il dimensionamento della rastrelliera della mangiatoia per ovini

Parametro	Misura
-----------	--------

<i>Fronte unitario della rastrelliera:</i>	
- agnello pre-svezzamento	0,15 m/capo
- agnello post-svezzamento	0,25 m/capo
- agnello da rimonta	0,30 m/capo
- pecora	0,35 m/capo
- ariete	0,45 m/capo

Tabella 5 ó Parametri tecnici massimi per il dimensionamento dei punti di abbeverata per ovini allevati in gruppo

Parametro	Misura
<i>Numero capi per 1 abbeveratoio singolo:</i>	
- agnelli	30
- pecore	25
<i>Numero capi per 1 m di fronte di abbeveratoio collettivo:</i>	
- pecore	50

Tabella 6 ó Parametri tecnici per il dimensionamento delle aree di esercizio (paddock)

Parametro	Misura
<i>Paddock pavimentato:</i>	
- agnello	$\geq 0,5$ m ² /capo
- pecora	$\geq 1,0$ m ² /capo
<i>Paddock misto (pavimento + terra battuta):</i>	
- agnello	$\geq 1,0$ m ² /capo
- pecora	$\geq 2,0$ m ² /capo
<i>Paddock in terra battuta:</i>	
- agnello	$\geq 1,5$ m ² /capo
- pecora	$\geq 3,0$ m ² /capo

MIGLIORAMENTO DEL BENESSERE ANIMALE – OVI CAPRINI - DA LATTE E DA CARNE

Prospetto dei costi medi di produzione

Nelle pagine seguenti sono indicati i maggiori oneri e le variazioni derivanti dall'applicazione dei nuovi impegni rispetto alle BPZ nell'allevamento degli **OVI caprini - da latte e da carne**.

In tutti i casi esaminati, ai fini del calcolo, si prevede che l'incremento degli oneri, relativamente a ciascun capo per anno, sia pari a:

- + 5% per le spese di alimentazione;
 - + 15% per il costo del lavoro;
 - + 10% per le spese energetiche;
 - + 100% per le spese di acquisizione e trasferimento *know-how* (considerati 100 Euro/azienda);
- mentre la riduzione delle spese veterinarie e sanitarie è pari al 15%

Il livello massimo del sostegno è stato calcolato considerando un'azienda ovicaprina da latte e da carne che, in relazione alla tipologia di allevamento, si impegna a realizzare un intervento pertinente all'interno di ogni macroarea di miglioramento, a partire da una situazione di normale Buona Pratica Zootecnica

Analisi dei costi medi di produzione e determinazione differenziale ovicapri					
Spese specifiche	BPZ (Buone Pratiche Zootecniche) (€/UBA/anno)	MBA (Miglioramento Benessere Animali) (€/UBA/anno)	Differenziale (€/UBA/anno)	% differenz.	Totale premio UBA/ euro + 20% costi di transazione(art. 33 III comma Reg. UE 1305/2013)
Management aziendale e personale*	70	73,5	3,5	5%	
Sistemi di allevamento e di stabulazione	150	195	45	30%	
Controllo Ambientale	50	62,5	12,5	25%	
Alimentazione e acqua di bevanda	210	241,5	31,5	15%	
Igiene, sanità e aspetti comportamentali	50	62,5	12,5	25%	
totale	530	635	105	100%	21

Ovini = 0,15 UBA

126p/UBA *0.15 =18,9Euro/capo livello massimo del sostegno

5 - Galline Ovaiole

Condizionalità Allegato II del Reg. (U.E.) n. 1306/2013 Tit. VI capo I (artt. 91 È 95)

In riferimento ai metodi di allevamento sono ammissibili le forme di allevamento classificate ai sensi del Regolamento (CE) n. 589/2008, e successive modifiche:

- allevamento all'aperto;
- allevamento a terra;
- allevamento in gabbie (modificate);
- allevamento biologico;

e classificate ai sensi della Direttiva 1999/74/CE in:

- allevamento che utilizza sistemi alternativi;
- allevamento che utilizza gabbie modificate.

Buone Pratiche Zootecniche

Impegni da rispettare (requisiti minimi di baseline):

Rispetto delle norme minime vigenti in materia:

- D. Lgs n. 146 del 21/03/2001 relativo alla protezione degli animali;
- Circolare del Ministero della Salute del 5/11/2001, n.10,
- D. Lgs n. 267 del 29/07/2003 concernente attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento;
- Decreto del Ministero della Salute del 20 aprile 2006 recante modifica degli allegati
- D. Lgs 29 luglio 2003, n. 267, in attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento.

Le BPZ sono state suddivise in 5 macro-aree, ognuna delle quali riguarda una delle tematiche più rilevanti per il benessere degli animali negli allevamenti.

Baseline

Tipologia di Operazioni riguardanti gli interventi

Impegni aggiuntivi alla condizionalità

Macroarea di valutazione MacroArea A) Management aziendale e personale

REQUISITI MINIMI DI BASELINE

1) Personale di stalla

1.1) Processo di adattamento alle innovazioni introdotte , acquisizione e

<p>D.Lgs. n. 146/2001 art. 2 comma 1): È dovere degli allevatori proprietari, custodi o detentori editando dolori, lesioni e sofferenze inutili</p> <p>D.Lgs. n. 146/2001 art. 2 comma 1): Il personale addetto alla cura e alla sorveglianza degli animali deve avere adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali (addestramento). Gli addetti, in particolare, devono essere istruiti sulle disposizioni pratiche indicate nella normativa sul benessere delle galline ovaiole. A tale scopo è richiesta la partecipazione a qualificati corsi di formazione professionale in materia di benessere animale: <u>la partecipazione</u> ad almeno un corso qualificato di aggiornamento in materia di benessere animale durante il primo triennio nel periodo dell'impegno, che sarà effettuata dalla P.A. Regionale.</p> <p>In linea generale, i corsi di formazione devono riguardare le norme sulla protezione delle galline ovaiole ed i seguenti argomenti: fabbisogni idrici ed alimentari, aspetti comportamentali, concetto di stress, aspetti pratici relativi alla manipolazione delle galline e alle cure di emergenza.</p> <p>Il personale deve trattare gli animali con calma e tranquillità, mantenendo una routine di lavoro la più costante possibile ed evitando atteggiamenti aggressivi e violenti.</p> <p>La partecipazione ai suddetti corsi dovrà essere dimostrata attraverso il rilascio di uno specifico attestato.</p> <p>(D. Lgs. n. 146/2001, allegato, n. 1): Il numero di addetti all'allevamento deve essere adeguato al numero di capi allevati e verrà considerato il livello di automazione adottato in azienda.</p> <p>(D. Lgs. n. 146/2001) : Per il controllo degli animali da parte dell'uomo in qualsiasi momento della giornata viene richiesto un adeguato sistema di illuminazione, fisso o mobile.</p> <p>Gli impianti utilizzati negli allevamenti che possono condizionare la salute e il benessere degli animali (impianti di alimentazione, di abbeverata, di ventilazione, di pulizia e allontanamento effluenti), devono essere controllati, al fine di evidenziarne rapidamente eventuali malfunzionamenti o difetti, e sottoposti a manutenzioni periodiche (non è necessario il ricorso ad assistenza specializzata). I controlli degli impianti devono essere effettuati almeno una volta all'anno e devono essere documentati.</p> <p>Allegato alla Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 5/11/2001). Registrazione dei dati: il proprietario o il custode degli animali tiene un registro di ogni trattamento medico effettuato e del numero dei casi di mortalità constatati ad ogni ispezione per un periodo di almeno tre anni.</p>	<p>2) Management - aziendale</p>	<p>trasferimento <i>knowhow</i>;</p> <p>2.1) Accurata registrazione dei controlli e delle manutenzioni effettuati sugli impianti automatici e ricorso ad assistenza specializzata, dovrà essere riportato su apposito registro la data, il tipo di controllo/manutenzione effettuato e le eventuali parti dell'impianto sostituite o riparate. I controlli di routine degli impianti devono essere svolti ad intervalli non superiori a 4 mesi.</p> <p>2.2) Accurata registrazione per singolo ricovero dei seguenti dati: numero di galline introdotte, origine degli animali, data, quantità e tipo di alimento ricevuto, trattamenti medici e veterinari somministrati, numero di capi morti e causa del decesso, temperature giornaliere minime e massime rilevate all'interno del ricovero, numero giornaliero di uova raccolte.</p>
Macroarea B) Sistemi di allevamento e stabulazione		
<p>Secondo le norme di commercializzazione delle uova (<i>Regolamento (CE) n. 589/2008</i>, e successive modifiche, recante modalità di applicazione del <i>Regolamento (CE) n. 1234/2007</i> del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova) l'indicazione del tipo di allevamento nell'etichettatura può essere una delle seguenti: allevamento all'aperto (Allevamento che soddisfa almeno le condizioni di cui all'art. 4 della <i>Direttiva 1999/74/CE</i>, in cui le galline hanno accesso continuo durante il giorno all'esterno, in</p>	<p>1) Sistema di allevamento</p> <p>2) Superfici di</p>	<p>1.1) Passaggio dall'allevamento in gabbia ad un sistema alternativo oppure da un sistema alternativo misto (con o senza parchetti) ad uno completamente all'aperto.</p> <p>2.1) Aumento di almeno il 10% delle superfici unitarie di stabulazione</p>

<p>ambientale materia particolarmente complessa, ci si limita a valutare in modo indiretto la capacità potenziale del ricovero di garantire la massima ventilazione estiva (Per le galline ovaiole, nel nostro clima, la difesa dal caldo è argomento di maggiore rilevanza rispetto alla difesa dal freddo, anche in considerazione degli elevati carichi di animali per unità di superficie. Inoltre, mentre la verifica indiretta della capacità ventilante estiva di un ricovero per effetto vento è attuabile senza particolari difficoltà, la cosa è decisamente più complessa per la verifica della ventilazione invernale per effetto camino, che richiederebbe anche rilievi strumentali aggiuntivi per la verifica della velocità dell'aria in ingresso). I riferimenti tecnici per la ventilazione estiva sono riportati nella <i>Tabella 2</i>. Quando si adotta la ventilazione naturale si devono favorire i movimenti dell'aria per effetto camino e per effetto vento all'interno del ricovero; in particolare, per quanto riguarda le superfici di entrata e di uscita dell'aria, le aperture reali devono essere almeno pari al 79% di quelle teoriche calcolate con i valori unitari indicati nella <i>Tabella 3</i>.</p> <p>In presenza di ventilazione artificiale si devono prevedere sistemi di emergenza in grado di ventilare temporaneamente il ricovero in caso di guasto all'impianto di ventilazione o di interruzione della fornitura di energia elettrica. Tali eventi debbono comunque essere segnalati con un opportuno sistema d'allarme controllato regolarmente.</p> <p>D.Lgs n. 146/2001) La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.</p> <p>(D.Lgs. 29 luglio 2003, n.267) – All'interno dei ricoveri deve essere prevista un'adeguata illuminazione naturale e/o artificiale e si deve garantire l'alternanza luce/buio nell'arco della giornata, con almeno 8 h/d di buio. Nella fase di passaggio dalla luce al buio si deve prevedere un adeguato periodo di penombra, per permettere alle galline di sistemarsi per la notte senza confusione o pericoli.</p> <p>Per la luce naturale si consiglia di prevedere un rapporto illuminante (Il rapporto illuminante si ottiene dividendo la superficie illuminante totale per la superficie coperta interna del ricovero) almeno pari a 0,05, mentre per la luce artificiale nelle aree di stabulazione si consiglia una potenza installata degli apparecchi illuminanti a fluorescenza di almeno 1 W/m².</p>		<p>ombreggiamenti naturali (piante) o artificiali (reti) a protezione del lato lungo del ricovero rivolto a Ovest o Sudovest (se presente).</p>
Macroarea D) alimentazione e acqua di abbeverata		
<p>Tutti gli animali devono ricevere un'alimentazione sana ed equilibrata, adeguata alla razza, all'età, allo sviluppo corporeo e allo stato fisiologico (D.Lgs. n. 146/2001); di fatto, la corretta alimentazione è condizione essenziale per la redditività dell'azienda prima ancora che per il benessere animale.</p> <p>(D.Lgs. n. 146/2001): La somministrazione degli alimenti e dell'acqua deve avvenire in modo da non provocare lesioni o sofferenze ai soggetti allevati, anche a causa di un'eccessiva rivalità. Le attrezzature utilizzate per l'alimentazione e per l'abbeverata devono essere costruite e installate in modo tale da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti e dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali. Le mangiatoie, in particolare, devono essere facilmente pulibili e resistenti al deterioramento. Gli abbeveratoi devono</p>	<p>1) Strutture per l'alimentazione</p> <p>2) Impianto di abbeverata</p>	<p>1.1) Sostituzione di mangiatoie deteriorate, utilizzando materiali resistenti e facilmente pulibili, quali PVC e acciaio inox. Adeguamento del fronte mangiatoia al numero di capi allevati, con aumento di almeno il 5% dei valori rispetto ai parametri minimi indicati in <i>Tabella 4</i>.</p> <p>2.1) Rifacimento dell'impianto di abbeverata, con sostituzione di abbeveratoi a goccia o a tazzetta in numero tale da scendere di almeno il 10% al di sotto dei parametri massimi riportati in <i>Tabella 5</i>, oppure aumento del numero di abbeveratoi per scendere di almeno il 10% al di sotto dei parametri massimi riportati nella stessa <i>Tabella 5</i>.</p> <p>2.2) Nel caso di acqua non di rete, esecuzione delle analisi di laboratorio</p>

<p>essere regolarmente puliti.</p> <p>Le operazioni di pulizia delle mangiatoie e degli abbeveratoi devono essere quanto più possibile regolari.</p> <p>Le attrezzature destinate all'alimentazione devono essere costruite con materiali idonei e adeguatamente dimensionate. Sono ammesse mangiatoie costruite in acciaio zincato, acciaio verniciato, calcestruzzo o laterizio. (D.Lgs. 29 luglio 2003, n.267): Le mangiatoie devono avere uno sviluppo complessivo parametrato al numero di capi; in Tabella 4 sono riportati i valori minimi di riferimento per le BPZ, cioè il fronte unitario per mangiatoie circolari e lineari.</p> <p>(D.Lgs n. 146/2001): L'acqua è elemento essenziale per il benessere e la salute degli animali; per questo essa deve essere fornita in modo continuativo mediante un impianto automatico di abbeverata correttamente progettato. Per le galline ovaiole sono ammessi gli abbeveratoi lineari o circolari ma sono da preferirsi gli abbeveratoi a goccia ("nipple"), completi di vaschetta di plastica sottostante che raccoglie le gocce cadute, e gli abbeveratoi a tazzetta. (D.Lgs. 29 luglio 2003, n.267). Gli abbeveratoi devono essere previsti in numero adeguato alla capienza del ricovero e al tipo di allevamento; in Tabella 5 sono riportati i valori massimi di riferimento per le BPZ, cioè il numero massimo ammesso di capi per unità di abbeveratoio.</p> <p>L'acqua somministrata agli animali deve essere di buona qualità ed adeguata. L'approvvigionamento dell'acqua può essere da pozzo o di rete. E' necessario un periodico controllo dell'impianto idrico, al fine di eliminare rapidamente eventuali malfunzionamenti o perdite idriche.</p>		<p>almeno con cadenza annuale, al fine di verificarne la qualità e la potabilità + adozione di tecniche di filtrazione e di depurazione/disinfezione meccanica o chimica per il miglioramento della qualità dell'acqua di bevanda riduzione della concentrazione di calcio, ferro, cloro, nitrati, solidi sospesi, microrganismi patogeni, ecc.) + realizzazione di sistemi integrati di approvvigionamento di acqua (da pozzo e di rete).</p>
Macroarea E) Igiene, sanità e aspetti comportamentali		
<p>(D.Lgs n. 146/2001, D.Lgs. 29 luglio 2003, n.267): I materiali utilizzati per la costruzione dei ricoveri e le attrezzature impiegate nell'allevamento non devono essere nocivi per gli animali, non devono provocare lesioni e devono essere mantenuti puliti e disinfettati. Nell'intervallo fra l'allevamento di un gruppo di animali e il successivo occorre eseguire all'interno dei ricoveri un vuoto sanitario, operazione che comporta la pulizia e la disinfezione di strutture, attrezzature e impianti.</p> <p>(D.Lgs. n. 146/2001, D.Lgs. 29 luglio 2003, n.267): Gli animali malati o feriti devono ricevere prontamente il trattamento adeguato oppure devono essere immediatamente raccolti (eliminando quotidianamente le galline morte).</p> <p>(D.Lgs. 29 luglio 2003, n.267) - Ad esclusione di quelli effettuati per fini terapeutici e certificati da un veterinario, sono proibiti tutti gli interventi chirurgici che provochino il danneggiamento, la perdita di una parte sensibile del corpo o l'alterazione della struttura ossea. Per impedire la perdita di piume e il cannibalismo può essere consentito il taglio del becco su pulcini di età inferiore a 10 d destinati alla produzione di uova.</p> <p>(D.Lgs n. 146/2001) Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo,</p>	<p>1) Aspetti igienico-sanitari</p>	<p>1.1) Adozione di un piano per il controllo delle mosche e dei roditori e adozione dell'assistenza veterinaria programmata.</p>

sono ispezionati almeno una volta al giorno.

La gestione e la manutenzione dei locali d'allevamento deve permettere di mantenere un buon livello di pulizia degli animali; una particolare cura deve essere riservata all'igiene dei locali e delle attrezzature e all'asportazione degli effluenti, al fine di limitare la diffusione di microrganismi infettivi, mosche, roditori e odori molesti.



Tabella 1 – Superficie minima di stabulazione per galline ovaiole

Sistema di stabulazione	Superficie (cm ² /capo)
Sistemi Alternativi:	
- zona a lettiera	250
- zona utilizzabile	1.111
Gabbie modificate	
- superficie gabbia	750
- zona utilizzabile	600

Tabella 2 – Parametri tecnici per il calcolo della portata di ventilazione massima estiva indicativa per galline ovaiole

Peso vivo	Numero HPU* equivalenti a 1 capo
Ovaiole 1,5 kg	0,0095
Ovaiole 2 kg	0,0118

Calcolare il numero totale di *hpu* partendo dal numero di capi delle diverse categorie presenti nel ricovero.
 La portata di ventilazione estiva di riferimento è fissata in 600 m³/h per *hpu*.
 La portata di ventilazione estiva teorica totale, quindi, si ottiene nel seguente modo:
 $V_{tot} = N \cdot hpu \times 600$

* *hpu* = *heat producing unit*. Un *hpu* è l'insieme di animali che produce 1.000 W di calore totale alla temperatura dell'aria di 20°C.

Tabella 3 – Superficie teorica di entrata dell'aria (Se) del ricovero che garantisce la portata di ventilazione estiva per effetto vento di 1.000 m³/h, per zona di ventosità estiva

Zona geografica	Ventosità di calcolo (m/s)	Se* (m ²)
Fondi valle	0,7	0,29
Aree pianeggianti	1,1	0,12

* La superficie di entrata dell'aria deve essere prevista su entrambi i lati lunghi del ricovero, perché la superficie di entrata deve essere uguale alla superficie di uscita; a seconda della direzione del vento, uno dei due lati sarà quello di entrata e l'altro quello di uscita.

Tabella 4 – Parametri tecnici minimi per il dimensionamento delle mangiatoie per galline ovaiole

Parametro	Valore (cm)
Fronte/capo di mangiatoia circolare	4
Fronte/capo di mangiatoia lineare:	
- con sistemi alternativi	10
- con gabbie modificate	12

Tabella 5 ó Parametri tecnici massimi per il dimensionamento degli abbeveratoi per galline ovaiole

Parametro	Valore massimo
Numero capi per 1 metro di abbeveratoio lineare	
- <i>in sistemi alternativi</i>	40
- <i>in gabbie non modificate</i>	10
Numero di capi per un abbeveratoio circolare:	
- <i>diametro 250 mm</i>	78
- <i>diametro 300 mm</i>	94
- <i>diametro 350 mm</i>	110
Numero di capi per abbeveratoio a goccia	10*
Numero di capi per abbeveratoio a tazzetta	10*

* ogni gallina deve poter raggiungere almeno 2 abbeveratoi

MIGLIORAMENTO BENESSERE ANIMALE - GALLINE OVAIOLE

Nel seguente prospetto si indicano i maggiori oneri e le relative variazioni derivanti dall'applicazione di impegni aggiuntivi rispetto alle BPZ.

Ai fini del calcolo, si prevede che l'incremento degli oneri calcolati, relativamente a ciascun capo per anno, sia pari a:

- Incremento del 5% per le spese di alimentazione;
- Incremento del 15% per il costo del lavoro;
- Incremento del 10% per le spese energetiche;
- Incremento del 100% per le spese di formazine si considerano " 100/azienda);
- Riduzione del 15% per spese veterinarie e sanitarie;

Il livello massimo del sostegno è stato calcolato considerando un'azienda di galline ovaiole che, in relazione alla tipologia di allevamento, si impegna ad adde un impegno pertinente per ciascuna delle 5 macroaree di miglioramento, a partire da da una situazione di BPZ.

Per quanto attiene alla base dati si fa riferimento all'analisi del costo medio di produzione delle uova nell'anno 2013 rilevato presso le aziende del polo avicolo modicano, rappresentativo nella regione.

DATI

Peso medio uova (g)	64
Uovaprodotte/anno	20.260.000
Presenza media galline	67.000
Produtt. media/giorno/capo	82%
Prod. media/gallina/anno	300
Tipo allevamento	gabbie sovrapposte

Analisi dei costi medi di produzione e determinazione differenziale

Spese specifiche	BPZ (Buone Pratiche Zootecniche) ("/100 uova)	MBA (Miglioramento Benessere Animali) ("/100 uova)	Differenziale ("/100 uova)	% differenz.
Pollastre	1,90	1,90	0,000	0%
Alimentazione	3,89	4,09	0,201	5%
Lavoro	0,40	0,46	0,061	15%
Spese energetiche	0,46	0,51	0,045	10%
Veterinario e sanitari	0,03	0,0255	-0,005	-15%
Altri costi di gestione	0,26	0,26	0,000	0%
Acquisizione competenze di gestione	0,00	0,0005	0,0005	100%
	6,94	7,24	0,303	

Calcolo premio per UBA

1 UBA = 71,43 galline (una gallina ovaiole = 0,014 UBA)

Differenziale	produzione media	unita di calcolo	Ø di diff./capo/anno	UBA/capo	Premio/UBA Euro	Totale premio UBA/euro + 20% costi di transazione(art. 33 III comma Reg. UE 1305/2013)
0,303	300	100	0,9099	0,014	65,00	78,00

Entità del sostegno

Per i livelli inferiori del benessere animale, il sostegno sarà ridotto in relazione al "peso" attribuito alle diverse macroaree di miglioramento, definendo così un premio base per ciascuna tipologia di impegno:

	A) Management aziendale e personale (5%)	B) Sistemi di allevamento e di stabulazione (30%)	C) Controllo ambientale (25%)	D) Alimentazione e acqua di bevanda (15%)	E) Igiene, sanità e aspetti comportamentali (25%)
	3,50 Euro/UBA	19,5 Euro/UBA	16 Euro/UBA	10 Euro/UBA	16 Euro/UBA
Totale premio UBA/ euro + 20% costi di transazione (art. 33 III comma Reg. UE 1305/2013	4,2 Euro/UBA	23,4 Euro/UBA	19,2 Euro/UBA	12 Euro/UBA	19,2 Euro/UBA

Priorità specifiche

- 1) Aumento di almeno il 10% delle superfici unitarie di stabulazione rispetto ai valori minimi;
- 2) Passaggio da un allevamento in gabbia (batteria) ad un sistema alternativo;
- 3) Realizzazione o miglioramento isolamento termico del ricovero + ombreggiamento;
- 4) Installazione di impianti di raffrescamento artificiali;
- 5) Adozione di un piano per il controllo delle mosche e dei roditori e adozione dell'assistenza veterinaria programmata;

6 - Polli da carne

Condizionalità
Allegato II del Reg. CE n.73/2009
Articoli 4,5 e 6

Operazioni riguardanti gli interventi

In riferimento ai metodi di allevamento sono ammissibili le forme di allevamento classificate ai sensi del Reg. (CE) n. 543/2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame, e n. 1804/99:

- allevamento estensivo al coperto
- allevamento all'aperto
- allevamento rurale all'aperto;
- allevamento rurale in libertà.
- allevamento biologico.

Inoltre, sono ammissibili allevamenti sia a ciclo chiuso sia di solo ingrasso, anche realizzati in ambienti chiusi.

Buone Pratiche Zootecniche

Impegni da rispettare (requisiti minimi di baseline):

1) **Rispetto delle norme minime vigenti in materia** (D. Lgs n. 146 del 21/03/2001 relativo alla protezione degli animali, Circolare del Ministero della Salute del 5/11/2001, n.10,);

Le BPZ sono state suddivise in 5 macro-aree, ognuna delle quali riguarda una delle tematiche più rilevanti per il benessere degli animali negli allevamenti.

Baseline

Tipologia di Operazioni riguardanti gli interventi

Impegni aggiuntivi alla condizionalità

Macroarea di valutazione MacroArea A) Management aziendale e personale

REQUISITI MINIMI DI BASELINE

D.Lgs. n. 146/2001 art. 2 comma 1): È dovere degli allevatori proprietari, custodi o detentori editando dolori, lesioni e sofferenze inutili

D.Lgs. n. 146/2001 art. 2 comma 1): Il personale addetto alla cura e alla sorveglianza degli animali deve avere adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali (addestramento). Gli addetti, in particolare, devono essere istruiti sulle disposizioni pratiche indicate nella normativa sul benessere dei polli da carne. A tale scopo è richiesta la partecipazione a qualificati corsi di formazione professionale in materia di benessere animale: la partecipazione ad almeno un corso qualificato di aggiornamento in materia di benessere animale durante il primo triennio nel periodo dell'impegno, che sarà effettuata dalla P.A. Regionale.

In linea generale, i corsi di formazione devono riguardare le norme sulla protezione dei polli da

1) Personale di stalla

2) Management aziendale

1.1) Processo di adattamento alle innovazioni introdotte, acquisizione e trasferimento Know-out

2.1) Accurata registrazione dei controlli e delle manutenzioni effettuati sugli impianti automatici e ricorso ad assistenza specializzata: riportare su apposito registro la data, il tipo di controllo/manutenzione effettuato e le eventuali parti dell'impianto sostituite o riparate. I controlli di routine degli impianti devono essere svolti ad intervalli non superiori a 4 mesi.

2.2) Accurata registrazione per singolo ricovero dei seguenti dati: numero di polli introdotti, origine degli animali, data, quantità e tipo di

<p>2 m2/capo.) e allevamento rurale in libertà (Densità d'allevamento non superiore a 12 capi/m2, ma con peso vivo non superiore a 25 kg/m2, animali macellati non prima di 81 d di età, possibilità di accesso costante, durante le ore diurne, a parchetti all'aperto con superficie illimitata)</p> <p>La tabella 1 mostra la superficie minima di stabulazione (espressa in m2/capo) e la densità massima (espressa in capi/m2) che devono essere rispettate per le diverse categorie di peso finale, al variare del sistema di ventilazione.</p> <p>(D.Lgs. n. 146/2001): Le superfici interne delle pareti dei ricoveri e le attrezzature devono essere facilmente pulibili, ben conservate e prive di elementi pericolosi per gli animali.</p> <p>Per i polli da carne allevati in ricovero deve essere preferita la stabulazione a lettiera permanente (o profonda) con pavimento di calcestruzzo. La lettiera, preferibilmente di paglia, segatura o trucioli di legno, deve essere morbida e confortevole, assorbire umidità, rimanendo sufficientemente asciutta</p> <p>.</p>		
--	--	--

Macroarea C) Controllo ambientale

<p>Nei locali di stabulazione vanno attentamente controllati i parametri microclimatici e ambientali (temperatura, umidità relativa, velocità dell'aria, polvere, concentrazione dei gas tossici), per mantenerli ai livelli considerati ottimali per i polli da carne allevati, e comunque a livelli non dannosi per gli animali.</p> <p>Allo scopo è possibile adottare sia la ventilazione naturale, sia quella artificiale. Essendo il controllo ambientale materia particolarmente complessa, ci si limita a valutare in modo indiretto la capacità potenziale del ricovero di garantire la massima ventilazione estiva (Per i polli da carne, nel nostro clima, la difesa dal caldo è argomento di maggiore rilevanza rispetto alla difesa dal freddo, anche perchè per i soggetti più giovani si adotta in genere il riscaldamento artificiale di soccorso. Inoltre, mentre la verifica indiretta della capacità ventilante estiva di un ricovero per effetto vento è attuabile senza particolari difficoltà, la cosa è decisamente più complessa per la verifica della ventilazione invernale per effetto camino, che richiederebbe anche rilievi strumentali aggiuntivi per la verifica della velocità dell'aria in ingresso.).</p> <p>I riferimenti tecnici per la ventilazione estiva sono riportati nella tabella 2. Quando si adotta la ventilazione naturale si devono favorire i movimenti dell'aria per effetto camino e per effetto vento all'interno del ricovero; in particolare, per quanto riguarda le superfici di entrata e di uscita dell'aria, le aperture reali devono essere almeno pari al 79% di quelle teoriche calcolate con i valori unitari indicati nella tabella 3.</p> <p>In presenza di ventilazione artificiale si devono prevedere sistemi di emergenza in grado di ventilare temporaneamente il ricovero in caso di guasto all'impianto di ventilazione o di interruzione della fornitura di energia elettrica. Tali eventi debbono comunque essere segnalati con un opportuno sistema d'allarme controllato regolarmente.</p> <p>(D.Lgs n. 146/2001) La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.</p> <p>Nelle prime 3 ÷ 4 settimane di vita i pulcini devono disporre di nidi di calore o madri artificiali.</p> <p>(D.Lgs n. 146/2001): All'interno dei ricoveri deve essere prevista un'adeguata illuminazione naturale e/o artificiale e si deve garantire l'alternanza luce/buio nell'arco della giornata, con</p>	<p>Ventilazione</p> <p>2) Raffrescamento</p>	<p>1.1) Predisposizione di una fessura di colmo o di camini nei tetti a due falde + realizzazione di superfici di entrata e di uscita dell'aria sui lati lunghi della stalla pari o superiori all'85% di quelle teoriche calcolate con i valori unitari indicati nella tabella 3 + predisposizione di dispositivi ad azionamento manuale o automatico in grado di ridurre le superfici di entrata e di uscita dell'aria, al fine di ridurre la portata di ventilazione nei periodi invernali o di mezza stagione.</p> <p>2.1) Installazione di impianti di raffrescamento artificiali.</p> <p>2.2) Realizzazione di isolamento termico della copertura del ricovero o installazione di un nuovo tetto coibentato, allo scopo di limitare l'ingresso di calore radiante estivo nell'ambiente d'allevamento + predisposizione di Ombreggiamenti naturali (piante) o artificiali (reti) a protezione del lato lungo del ricovero rivolto a Ovest o Sudovest (se presente).</p>
--	--	---

<p>almeno 8 h/d di buio.</p> <p>Al fine di limitare lo stress termico gli animali devono essere protetti dall'eccessivo riscaldamento dei ricoveri nel periodo estivo. Le strutture adibite all'allevamento devono essere progettate e realizzate in modo tale da consentire la protezione degli animali dagli agenti atmosferici esterni, in particolare dal calore radiante estivo.</p> <p>Per mantenere i pulcini raccolti intorno alla fonte di calore (madri artificiali) si consiglia di utilizzare delle barriere con un'altezza pari a 0,3÷0,5 m, che verranno eliminate dopo 10÷15 d, a seconda della stagione e della temperatura ambientale. Per il dimensionamento di questi recinti si considerano 125 pulcini/m².</p> <p>Un accorgimento costruttivo utile, al di migliorare la ventilazione all'interno del ricovero, è la presenza di tetti con elevata pendenza di falda.</p> <p>Per la luce naturale si consiglia di prevedere un rapporto illuminante (Il rapporto illuminante si ottiene dividendo la superficie illuminante totale per la superficie coperta interna del ricovero.) almeno pari a 0,05, mentre per la luce artificiale nelle aree di stabulazione si consiglia una potenza installata degli apparecchi illuminanti a fluorescenza di almeno 1 W/m² (illuminamento di almeno 20 lux).</p>		
Macroarea D) alimentazione e acqua di abbeverata		
<p>Tutti gli animali devono ricevere un'alimentazione sana ed equilibrata, adeguata alla razza, all'età, allo sviluppo corporeo e allo stato fisiologico (D.Lgs n. 146/2001); di fatto, la corretta alimentazione è condizione essenziale per la redditività dell'azienda prima ancora che per il benessere animale.</p> <p>(D.Lgs n. 146/2001): La somministrazione degli alimenti e dell'acqua deve avvenire in modo da non provocare lesioni o sofferenze ai soggetti allevati, anche a causa di un'eccessiva rivalità. Le mangiatoie, in particolare, devono essere facilmente pulibili e resistenti al deterioramento; le operazioni di pulizia devono essere regolari. Gli abbeveratoi devono essere regolarmente puliti.</p> <p>(Direttiva 2007/43/CE): L'alimento deve essere disponibile in continuo, ad eccezione delle ultime 12 h prima della macellazione.</p> <p>Le attrezzature destinate all'alimentazione devono essere costruite con materiali idonei e adeguatamente dimensionate. Sono ammesse mangiatoie costruite in acciaio zincato, acciaio verniciato, calcestruzzo o laterizio. Le mangiatoie devono avere uno sviluppo complessivo parametrato al numero di capi; in tabella 4 sono riportati i valori massimi di riferimento per le BPZ, cioè il numero massimo ammesso di capi per mangiatoie circolari e lineari. Il numero di linee di distribuzione del mangime varia a seconda della luce dell'edificio; generalmente viene considerata una linea ogni 4 ÷ 5,5 m di larghezza.</p> <p>(D.Lgs n. 146/2001) Le attrezzature utilizzate per l'alimentazione e per l'abbeverata devono essere costruite e installate in modo tale da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti e dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.</p> <p>(D.Lgs n. 146/2001): L'acqua è elemento essenziale per il benessere e la salute degli animali; per questo essa deve essere fornita in modo continuativo mediante un impianto automatico di abbeverata correttamente progettato. Per i polli da carne sono ammessi gli abbeveratoi lineari o circolari ma sono da preferirsi gli abbeveratoi a goccia ("nipple"), completi di vaschetta di plastica sottostante che raccoglie le gocce cadute, e gli abbeveratoi a tazzetta. Gli abbeveratoi devono essere previsti in numero adeguato alla capienza del ricovero e alla categoria di peso; in tabella 5 sono riportati i valori massimi di riferimento per le BPZ, cioè il numero massimo ammesso di capi</p>	<p>1) Strutture per l'alimentazione</p> <p>2) Impianto di abbeverata</p>	<p>1.1) Sostituzione di mangiatoie deteriorate, utilizzando materiali resistenti e facilmente pulibili, quali PVC e acciaio inox. Adeguamento del fronte mangiatoia al numero di capi allevati, con limitazione di almeno il 5% dei parametri rispetto ai valori massimi indicati in tabella 4.</p> <p>1.2) Sistema di sollevamento dell'intero impianto di alimentazione, con argani manuali o motorizzati, per eseguire senza impedimenti le operazioni di pulizia e di asportazione della lettiera.</p> <p>2.1) Rifacimento dell'impianto di abbeverata, con sostituzione di abbeveratoi a goccia o a tazzetta in numero tale da scendere di almeno il 10% al disotto dei parametri massimi riportati in tabella 5, oppure aumento del numero di abbeveratoi per scendere di almeno il 10% al disotto dei parametri massimi riportati nella stessa tabella 5.</p> <p>2.2) Nel caso di acqua non di rete, esecuzione delle analisi di laboratorio almeno con cadenza annuale, al fine di verificarne la qualità e la potabilità + adozione di tecniche di filtrazione e di depurazione/disinfezione meccanica o chimica per il miglioramento della qualità dell'acqua di bevanda (riduzione della concentrazione di calcio, ferro, cloro, nitrati, solidi sospesi, microrganismi patogeni, ecc.) + realizzazione di sistemi integrati di approvvigionamento di acqua (da pozzo e di rete)</p>

<p>per unità di abbeveratoio. L'acqua somministrata agli animali deve essere di buona qualità ed adeguata. L'approvvigionamento dell'acqua può essere da pozzo o di rete. Le operazioni di pulizia delle mangiatoie e degli abbeveratoi devono essere quanto più possibile regolari. E' necessario un periodico controllo dell'impianto idrico, al fine di eliminare rapidamente eventuali malfunzionamenti o perdite idriche. Generalmente non sono previsti sistemi automatici di sollevamento dell'impianto di alimentazione al fine di agevolare le operazioni di pulizia e asportazione della lettiera, pertanto è buona pratica dotare i ricoveri di tali sistemi.</p>		
Macroarea E) Igiene, sanità e aspetti comportamentali		
<p>(D.Lgs n. 146/2001): I materiali utilizzati per la costruzione dei ricoveri e le attrezzature impiegate nell'allevamento non devono essere nocivi per gli animali, non devono provocare lesioni e devono essere mantenuti puliti e disinfettati. (Direttiva 2007/43/CE) Nell'intervallo fra l'allevamento di un gruppo di animali e il successivo occorre eseguire all'interno dei ricoveri un vuoto sanitario, operazione che comporta la pulizia e la disinfezione di strutture, attrezzature e impianti. (D.Lgs n. 146/2001): Gli animali malati o feriti devono ricevere prontamente il trattamento adeguato oppure devono essere immediatamente raccolti. (Direttiva 2007/43/CE) Ad esclusione di quelli effettuati per fini terapeutici e certificati da un veterinario, sono proibiti tutti gli interventi chirurgici che provochino il danneggiamento, la perdita di una parte sensibile del corpo o l'alterazione della struttura ossea Per impedire la perdita di piume e il cannibalismo può essere consentito il taglio del becco su animali di età inferiore a 10 d e la castrazione dei polli maschi (quest'ultima operazione deve essere effettuata da personale qualificato sotto controllo veterinario). (D.Lgs n. 146/2001) Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. La gestione e la manutenzione dei locali d'allevamento deve permettere di mantenere un buon livello di pulizia degli animali; una particolare cura deve essere riservata all'igiene dei locali e delle attrezzature e all'asportazione degli effluenti, al fine di limitare la diffusione di microrganismi infettivi, mosche, roditori e odori molesti.</p>	<p>1) Aspetti igienico-sanitari</p>	<p>1.1) Adozione di un piano per il controllo delle mosche e dei roditori e adozione dell'assistenza veterinaria programmata.</p>

Tabella 1 ó Superficie minima (m²/capo) e densità massima (capi/m²) per il pollo da carne al variare del peso vivo finale e del sistema di ventilazione

Peso vivo finale (Kg)	Superficie minima (m ² /capo)		Densità massima (cpi/m ²)	
	Ventilazione naturale	Ventilazione artificiale	Ventilazione naturale	Ventilazione artificiale
1,5/1,6	0,062	0,043	17/18	22/23
1,7/1,8	0,071	0,050	16/17	19/21
1,9/2,0	0,080	0,057	15/16	17/18
2,1/2,2	0,087	0,061	13/14	16/17
2,3/2,4	0,095	0,069	12/13	14/15
2,5/2,6	0,105	0,074	10/11	12/13
2,7/2,8	0,118	0,080	10/11	12/13
2,9/3,0	0,133	0,087	9/10	11/12

Tabella 2 ó Parametri tecnici per il calcolo della portata di ventilazione massima estiva indicativa per polli da carne su lettiera

Peso vivo	Numero hpu equivalenti a 1 capo
Broiler 0,05 kg	0,0011
Broiler 0,3 kg	0,0041
Broiler 0,5 kg	0,0059
Broiler 1 kg	0,0100
Broiler 1,5 kg	0,0136
Broiler 2 kg	0,0166
Broiler 2,5 kg	0,0191
Broiler 3 kg	0,0201

Calcolare il numero totale di hpu partendo dal numero di capi delle diverse categorie presenti nel ricovero.
 La portata di ventilazione estiva di riferimento è fissata in 600 m³/h per hpu. La portata di ventilazione estiva teorica totale, quindi, si ottiene nel seguente modo:
 $V_{tot} = N \cdot hpu \times 600$

Tabella 3 ó Superficie teorica di entrata dell'aria (Se) del ricovero che garantisce la portata di ventilazione estiva per effetto vento di 1.000 m3/h, per zona di ventosità estiva

Zona geografica	Ventosità di calcolo (m/s)	Se* (M2)
Fondi valle	0,7	0,29
Aree pianeggianti	1,1	0,12

* La superficie di entrata dell'aria deve essere prevista su entrambi i lati lunghi del ricovero, perché la superficie di entrata deve essere uguale alla superficie di uscita; a seconda della direzione del vento, uno dei due lati sarà quello di entrata e l'altro quello di uscita.

Tabella 4 ó Parametri tecnici massimi per il dimensionamento delle mangiatoie per polli da carne

Parametro	Valore massimo
Numero capi per mangiatoia circolare:	
- pollo fino a 2,5 kg	80/100*
- pollo da 2,6 a 4 kg	40/50*
Numero capi per 1 m di mangiatoia lineare	
- pollo fino a 2,5 kg	14
- pollo da 2,6 a 4 kg	10

* Il primo valore è riferito a mangiatoia circolare con piatto del diametro di 350 mm, mentre il secondo valore a mangiatoia circolare con piatto del diametro di 450 mm.

Tabella 5 ó Parametri tecnici massimi per il dimensionamento degli abbeveratoi per polli da carne

Parametro	Valore massimo
Numero capi per abbeveratoio a goccia	
- pollo fino a 2,5 kg	18
- pollo da 2,6 a 4 kg	15
Numero capi per abbeveratoio a tazzetta	
- pollo fino a 2,5 kg	42
- pollo da 2,6 a 4 kg	24
Numero di capi per 1 metro di abbeveratoio lineare	50
Numero di capi per un abbeveratoio circolare	
- diametro 250 mm;	100
- diametro 300 mm;	120
- diametro 350 mm;	140

MIGLIORAMENTO BENESSERE ANIMALE - POLLI DA CARNE

Nel seguente prospetto si indicano i maggiori oneri e le relative variazioni derivanti dall'applicazione di impegni aggiuntivi rispetto alle BPZ.

Ai fini del calcolo, si prevede che l'incremento degli oneri calcolati, relativamente a ciascun capo per anno, sia pari a:

- Incremento del 5% per le spese di alimentazione;
- Incremento del 15% per il costo del lavoro;
- Incremento del 10% per le spese energetiche;
- Incremento del 100% per le spese di formazine si considerano " 100/azienda);
- Riduzione del 15% per spese veterinarie e sanitarie;

Il livello massimo del sostegno è stato calcolato considerando un'azienda di polli da carne che, in relazione alla tipologia di allevamento, si impegna ad adottare un impegno pertinente per ciascuna delle 5 macroaree di miglioramento, a partire da da una situazione di BPZ.

Per quanto attiene alla base dati si fa riferimento all'analisi del costo medio di produzione del pollo da carne nell'anno 2013 rilevato presso le aziende del polo avicolo modicano, rappresentativo nella regione.

DATI

Peso finale polli (kg)	2,48
Cicli/anno n°	4,7
Polli per ciclo	30.000
Mortalità nel ciclo	6,5%
Indice di conversione alimenti	2,1
Tipo allevamento	Intensivo a terra con lettiera di paglia trinciata

Analisi dei costi medi di produzione e determinazione differenziale

Spese specifiche	BPZ (Buone Pratiche Zootecniche) (" /capo/anno)	MBA (Miglioramento Benessere Animali) (" /capo/anno)	Differenziale (" /capo/anno)	% differenz.
Pulcino	0,60	0,60	0,000	0%
Alimentazione	1,50	1,57	0,070	5%

Lavoro	0,14	0,161	0,021	15%
Spese energetiche	0,12	0,13	0,012	10%
Veterinario e sanitari	0,05	0,0423	-0,008	-15%
Altri costi di gestione	0,12	0,12	0,000	0%
Cattura polli	0,04	0,04	0,000	0%
Acquisizione competenze di gestione	0,00	0,0005	0,0005	100%
totale	2,57	2,67	0,096	

Calcolo premio per UBA

1 UBA = 333,33 polli (un pollo da carne = 0,003 UBA (Allegato V Reg.CE 1974/2006))

Differenziale	Premio/UBA Euro	Premio/UBA Euro	Totale premio UBA/euro + 20% costi di transazione (art. 33 III comma Reg. (UE) n. 1305/2013)
0,096	333,33	32,0	38,4

Entità del sostegno

Per i livelli inferiori del benessere animale, il sostegno sarà ridotto in relazione al "peso" attribuito alle diverse macroaree di miglioramento, definendo così un premio base per ciascuna tipologia di impegno:

A) Management aziendale e personale (5%)	B) Sistemi di allevamento e di stabulazione (30%)	C) Controllo ambientale (25%)	D) Alimentazione e acqua di bevanda (15%)	E) Igiene, sanità e aspetti comportamentali (25%)
1,60 Euro/UBA	9,60 Euro/UBA	8 Euro/UBA	4,80 Euro/UBA	8 Euro/UBA

- 1) Aumento di almeno il 10% delle superfici unitarie di stabulazione rispetto ai valori minimi;
- 2) Passaggio da un allevamento intensivo o estensivo al coperto ad altro sistema di allevamento all'aperto (di tipo misto o completamente all'aperto);
- 3) Realizzazione o miglioramento isolamento termico del ricovero + ombreggiamento;
- 4) Installazione di impianti di raffrescamento artificiali;
- 5) Adozione di un piano per il controllo delle mosche e dei roditori e adozione dell'assistenza veterinaria programmata;